



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2025



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	9
SEZIONE SECONDA	42
SEZIONE TERZA	63
SEZIONE LAVORO	94
SEZIONE TRIBUTARIA	111
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	156
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	201

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 1008 del 15/01/2025 (Rv. 673549-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. TRONCONÉ FULVIO. (Conf.)

U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (OCCAGNA DOMENICO)

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Oggetto - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 7894 del 2003 Rv. 563343-01, N. 6423 del 2006 Rv. 587614-01, N. 9280 del 2020 Rv. 657660-01

Sez. U, Sentenza n. 935 del 15/01/2025 (Rv. 673420-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (SCATTONI LUCIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - Valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - Limiti.

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 18621 del 2021 Rv. 661651-01, N. 23050 del 2024 Rv. 672281-01, N. 36996 del 2022 Rv. 666252-01

Sez. U, Ordinanza n. 1625 del 22/01/2025 (Rv. 673444-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

P. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/10/2020

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Fondo ricompreso in area naturale protetta - Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale - Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 12 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19389 del 2012 Rv. 623793-01, N. 25039 del 2016 Rv. 641775-01, N. 12185 del 2007 Rv. 597121-01

Sez. U, Sentenza n. 1653 del 23/01/2025 (Rv. 673432-01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

P. (DI CASOLA CARLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 06/02/2024

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Principio del "favor rei" ex art. 2 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Art. 32 bis d.lgs. 109 del 2006 - Introduzione del principio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONI UNITE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di traffico di influenze illecite, della riscrittura dell'art. 346 bis c.p. ad opera della l. n. 114 del 2024, dovendo la qualificazione giuridica del fatto disciplinarmente rilevante essere operata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della condotta suscettibile di valutazione in tale ambito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22407 del 2018 Rv. 650454-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8806 del 2011 Rv. 617074-01, N. 34992 del 2022 Rv. 666368-02

Sez. U, Sentenza n. 1900 del 27/01/2025 (Rv. 673629-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (NELVA STELLIO ELENA) contro C. (LUCCHINI GUASTALLA MICHELE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/07/2016

157061 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.

In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363

Massime precedenti Difformi: N. 25130 del 2023 Rv. 668924-01

Massime precedenti Vedi: N. 17368 del 2023 Rv. 668059-01, N. 10912 del 2023 Rv. 667644-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, **Sentenza n. 1898 del 27/01/2025** (Rv. **673627-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

F. (MIGLIAZZO CARMELA) contro T. (RONZINI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2021

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo oneroso anteriore all'insorgenza del credito - Elemento soggettivo del debitore - Dolo specifico - Conoscenza dell'intento da parte del terzo - Necessità.

In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 16092 del 2023 Rv. 667828-01

Massime precedenti Difformi: N. 5812 del 2023 Rv. 667023-01, N. 25687 del 2023 Rv. 668987-01, N. 24757 del 2008 Rv. 604815-01

Massime precedenti Vedi: N. 1716 del 1985 Rv. 439677-01, N. 13446 del 2013 Rv. 626613-01

Sez. U, **Ordinanza n. 2048 del 29/01/2025** (Rv. **673628-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (DE NAPOLI FRANCESCA) contro I. (DI PARDO SALVATORE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Professionisti iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Contributi ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Obbligo di versamento, da parte della struttura convenzionata con il SSN, dei contributi previdenziali a carico dei professionisti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6405 del 2005 Rv. 579976-01, N. 4236 del 2018 Rv. 647314-01, N. 36879 del 2021 Rv. 662937-01, N. 19523 del 2018 Rv. 649757-01

Sez. U, Ordinanza n. 2312 del 31/01/2025 (Rv. 673583-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (STEFANI' GIOVANNI) contro C. (QUINTO PIETRO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2019 Rv. 653272-01

Massime precedenti Vedi: N. 14209 del 2023 Rv. 667858-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 6 del 01/01/2025 (Rv. 673589-01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

B. (TARZIA GIORGIO) contro F. (TRONCI GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 07/10/2020

159223 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - IN GENERE Partecipazioni in imprese controllate o collegate - Iscrizione per un valore superiore a quello del cd. patrimonio netto - Motivazione della differenza nella nota integrativa - Necessità - Iscrizione della partecipazione in base al metodo del cd. patrimonio netto - Costo di acquisto superiore al valore corrispondente - Condizione.

159229 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE In genere.

L'art. 2426, comma 1, c.c., pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del costo di acquisto (n. 1) ovvero per l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime (n. 4), prevede, in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c., che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del cd. patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell'attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 com. 2, Cod. Civ. art. 2426 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16388 del 2007 Rv. 598649-01, N. 4874 del 2006 Rv. 590239-01

Sez. 1, Ordinanza n. 19 del 02/01/2025 (Rv. 673590-02)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

I. (MORO PIERLUIGI) contro F. (ALVIGINI PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 06/12/2021

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO Accertamento della volontà concreta di concludere il contratto diverso - Esclusione - Soddisfacimento dell'intento pratico originariamente perseguito - Sufficienza.

Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Vedi: N. 2912 del 2002 Rv. 552650-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194-02

Sez. 1, Ordinanza n. 19 del 02/01/2025 (Rv. 673590-01)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

I. (MORO PIERLUIGI) contro F. (ALVIGINI PAOLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 06/12/2021

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di frazionabilità - Condizione ostativa - Conoscenza della nullità.

In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23145 del 2006 Rv. 592439-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33719 del 2022 Rv. 666194-02

Sez. 1, Ordinanza n. 55 del 02/01/2025 (Rv. 673555-01)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (SGUERSO FILIPPO LUIGI) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/09/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Art. 2697 c.c. - Richiesta di riconoscimento della prededuzione - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 36370 del 2023 Rv. 669897-01, N. 14713 del 2019 Rv. 654268-03

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 28 del 02/01/2025** (Rv. **673591-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

T. (TUCCI MASSIMO) contro T. (D'ANGELO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/09/2023

113197 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI Unioni di fatto - Doveri morali e sociali - Adempimento di obbligazioni naturali - Condizioni - Fondamento.

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova risponienza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19578 del 2016 Rv. 641356-01, N. 16864 del 2023 Rv. 668005-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 48 del 02/01/2025** (Rv. **673554-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

R. (INTERDONATO STEFANIA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 07/12/2017

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria sui generis - Attestazione della sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato - Necessità.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 64 del 03/01/2025 (Rv. 673598-01)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 05/10/2023

081268 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento ex art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990 - Privilegio ex art. 2752 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 10 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2752 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2287 del 2024 Rv. 669956-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10577 del 2020 Rv. 657858-01

Sez. 1, Ordinanza n. 69 del 03/01/2025 (Rv. 673599-01)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

F. (D'ATTORRE GIACOMO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 03/02/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Tempestività e definitiva regolarità del deposito - Differenze - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Oneri a carico della parte - Fattispecie.

In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 234 del 07/01/2025** (Rv. **673633-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

S. (BARTONE NICOLA) contro M. (DI BIASE VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/10/2023

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento - Natura - Presupposti - Mancanza di adeguati redditi del richiedente - Criteri di valutazione.

In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17805 del 2023 Rv. 668298-01, N. 32349 del 2024 Rv. 673632-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 280 del 07/01/2025** (Rv. **673600-01**)

Presidente: **IOFRIDA GIULIA**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

A. (BIAMONTI LUIGI) contro R. (BOSI PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/07/2022

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO Registrazione di marchio successivo - Confronto con marchi precedenti - Giudizio di novità - Contenuto - Valutazione astratta - Conseguenze.

In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571

Massime precedenti Vedi: N. 10519 del 2016 Rv. 639857-01, N. 23727 del 2023 Rv. 668694-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 341 del 08/01/2025** (Rv. **673601-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

S. (BELLIENI LUCA) contro P. (CATAPANO CARMELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2023

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Potere discrezionale del giudice di merito -
Contenuto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24070 del 2017 Rv. 645831-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 416 del 08/01/2025** (in corso di massimazione)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

J. (PANINI ALBERIGO) contro C. (CASTIONI CRISTIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/10/2020

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Deducibilità e rilevabilità d'ufficio in appello - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti a dimostrazione dell'invalidità - Esclusione - Ragioni.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83, Legge 07/08/2012 num. 134, Cod. Civ. art. 1957

Massime precedenti Vedi: N. 26847 del 2024 Rv. 672503-01, N. 4867 del 2024 Rv. 670332-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41994 del 2021 Rv. 663507-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 375 del 08/01/2025** (Rv. **673604-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

J. (*FLORIS PIETRO*) contro J.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2022

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Decreto di archiviazione in sede penale - Giudizio civile risarcitorio - Autonoma valutazione del fatto - Necessità - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione.

In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25438 del 2023 Rv. 668823-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 375 del 08/01/2025** (Rv. **673604-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

J. (*FLORIS PIETRO*) contro J.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/05/2022

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Danno endofamiliare - Natura - Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione del dies a quo - Criteri.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3079 del 2015 Rv. 634387-01, N. 34986 del 2022 Rv. 666291-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 370 del 08/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

H. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TORINO, 04/11/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Presupposti - Differenze - Valutazione del giudice - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896-01

Sez. 1, Sentenza n. 423 del 08/01/2025 (Rv. 673634-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (ROMANELLI LORENZO) contro C. (CARFAGNO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2018

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Mancanza di causa acquirendi - Restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto - Azione di ripetizione dell'indebito - Configurabilità.

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO In genere.

Accertata la mancanza di causa acquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2956 del 2011 Rv. 616616-01

Massime precedenti Vedi: N. 5624 del 2009 Rv. 607218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 738 del 2007 Rv. 594826-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025 (Rv. 673603-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

H. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 05/09/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 23056 del 2024 Rv. 672059-01

Sez. 1, Sentenza n. 423 del 08/01/2025 (Rv. 673634-04)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (ROMANELLI LORENZO) contro C. (CARFAGNO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2018

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Restituzione dei frutti maturati in forza del contratto - Interessi sulla somma corrisposta dal percettore dei frutti - Decorrenza - Dalla data del versamento.

La disciplina della ripetizione di indebito non può implicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell'altra e, in caso di scambio di un bene fruttifero con una somma di denaro, i frutti e gli interessi non possono avere diversa decorrenza, sicché, risolto il contratto per inadempimento, in presenza dell'obbligo di restituzione dei frutti maturati in base alla previsione contrattuale, gli interessi sulla somma di denaro corrisposta dal percettore di tali frutti, che se ne vede privato, decorrono dalla data del suo versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9757 del 2024 Rv. 670880-01, N. 17558 del 2006 Rv. 593493-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 423 del 08/01/2025** (Rv. **673634-03**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (ROMANELLI LORENZO) contro C. (CARFAGNO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2018

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Obbligo di restituire i frutti e gli interessi - Buona fede ex art. 2033 c.c. - Valutazione - In senso soggettivo.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della spettanza dei frutti e degli interessi su quanto è oggetto di ripetizione, la buona fede ex art. 2033 c.c. è da intendersi come buona fede soggettiva dell'accipiens e si identifica nell'ignoranza dell'obbligo restitutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35280 del 2022 Rv. 666326-01

Sez. 1, **Sentenza n. 348 del 08/01/2025** (Rv. **673602-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

R. (SARDEGNA FRANCESCO) contro C. (DOMINICI FABIO)

Rigetta, TRIBUNALE PERUGIA, 08/04/2021

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato misto - Presupposti - Indicazione delle modalità di liquidazione dei beni - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nomina giudiziale del liquidatore.

Nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 bis

Massime precedenti Vedi: N. 734 del 2020 Rv. 656520-01

Sez. 1, **Sentenza n. 372 del 08/01/2025** (in corso di massimazione)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (CAPPELLETTO MARCO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 21/06/2021

159167 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DIVIETO DI ANTICIPAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI Assistenza

SEZIONE PRIMA

finanziaria per l'acquisto di azioni proprie - Nuovo testo dell'art. 2358 c.c. - Banche popolari in forma di società cooperative - Applicabilità - Sussistenza.

Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c., nella versione introdotta dal d.lgs. n. 142 del 2008, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e, dunque, applicabile alle società cooperative per azioni, nonché alle banche popolari che ne rivestono la forma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2358, Decreto Legisl. 04/08/2008 num. 142, Direttive del Consiglio CEE 06/09/2006 num. 68, Cod. Civ. art. 1418

Massime precedenti Vedi: N. 28148 del 2023 Rv. 669287-01, N. 15398 del 2013 Rv. 626927-01

Sez. 1, Sentenza n. 423 del 08/01/2025 (Rv. 673634-02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (ROMANELLI LORENZO) contro C. (CARFAGNO ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/12/2018

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto per inadempimento - Obbligo di restituire i frutti e gli interessi - Contenuto.

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35280 del 2022 Rv. 666326-01

Sez. 1, Sentenza n. 382 del 08/01/2025 (Rv. 673605-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

L. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 12/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Controllo dei presupposti di legittimità - Oneri probatori - Riparto - Conseguenze.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un

SEZIONE PRIMA

paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 20 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2023 Rv. 666997-01, N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896-01

Sez. 1, Ordinanza n. 630 del 10/01/2025 (Rv. 673636-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

C. (PASQUINI ALESSANDRO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/10/2023

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI
Confondibilità del marchio - Prodotti affini - Inclusione del prodotto nella stessa classe merceologica - Sufficienza - Esclusione - Sostituibilità del prodotto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 23787 del 2004 Rv. 582602-01

Sez. 1, Ordinanza n. 626 del 10/01/2025 (Rv. 673635-01)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (BONTEMPI PAOLO) contro F. (BONETTA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/12/2022

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Illecito concorrenziale - Presupposto - Comunanza di clientela - Identità soggettiva degli acquirenti - Esclusione - Medesimo bisogno di mercato - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 21586 del 2023 Rv. 668382-01, N. 13090 del 2013 Rv. 626643-01

Sez. 1, Ordinanza n. 626 del 10/01/2025 (Rv. 673635-02)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (BONTEMPI PAOLO) contro F. (BONETTA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/12/2022

050011 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE Illecito concorrenziale - Perfezionamento - Pregiudizio attuale - Irrilevanza - Potenzialità o pericolo di un danno - Sufficienza.

L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c. non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 12103 del 1995 Rv. 494764-01

Sez. 1, Ordinanza n. 813 del 13/01/2025 (Rv. 673637-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

G. (DE SENSI VINCENZO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MATERA, 15/06/2022

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Contratto di patrocinio tra curatore e professionista - Accordo sul compenso - Opponibilità al fallimento - Sussistenza - Condizioni - Forma scritta ad substantiam - Rispetto - Condizioni.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad substantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali,

SEZIONE PRIMA

ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2004 del 2008 Rv. 601340-01, N. 11668 del 2024 Rv. 670969-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227-02

Sez. 1, Ordinanza n. 815 del 13/01/2025 (Rv. 673638-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (COPPOLA ANTONIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 24/01/2022

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Verificazione dello stato passivo del fallimento - Diritti ed onorari avvocato - Disciplina anteriore al d.m. n. 147 del 2022 - Determinazione - Criteri.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 16300 del 2007 Rv. 598451-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19605 del 2004 Rv. 577447-01

Sez. 1, Ordinanza n. 836 del 13/01/2025 (Rv. 673639-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

F. (GRAVINA DI RAMACCA GIOVANNI) contro C. (CAIAFA ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/04/2023

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata

SEZIONE PRIMA

svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 com. 2, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2021 Rv. 661414-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077-01

Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F. (PATERA DONATO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 29/05/2019

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 679, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11345 del 1992 Rv. 478989-01, N. 15814 del 2008 Rv. 604085-01

Sez. 1, Ordinanza n. 999 del 15/01/2025 (Rv. 673606-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

C. (ORTENZI MASSIMO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/12/2020

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Acquisizione sanante di porzione di bene - Indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Determinazione - Art. 33 del medesimo d.P.R. - Applicabilità.

In tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall'art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2024 Rv. 672419-01, N. 27555 del 2021 Rv. 662635-01

Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BLASI MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/10/2023

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie.

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67, Legge 24/04/2020 num. 27, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1131 del 16/01/2025 (Rv. 673640-01)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

M. (PAPPALEPORE VITO AURELIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/01/2021

024035 ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA Appalto pubblico - Collaborazione tra enti - Assegnazione della funzione di "stazione appaltante" - Delega amministrativa intersoggettiva - Configurabilità- Esclusione - Responsabilità nei confronti dei terzi della stazione appaltante - Condizioni.

L'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante, non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche, di talché la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento

SEZIONE PRIMA

programmato, e dunque in qualità di nudus minister dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11069 del 2020 Rv. 657899-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1160 del 17/01/2025 (Rv. 673556-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)

G. (GINEVRA CARLO) contro S. (FLORIDIA GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/10/2023

050013 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - APPROPRIAZIONE DI PREGI DI PRODOTTI O IMPRESE ALTRUI Sfruttamento di pregresso rapporto commerciale - Immissione in commercio di innovazione del concorrente - Presentazione come propria.

Configura condotta contraria alla correttezza professionale, sanzionata dall'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., lo sfruttamento di un pregresso rapporto commerciale preferenziale che consente all'azienda di carpire informazioni su un prodotto altrui avente determinate caratteristiche (coperte, o meno, da diritti di privativa), al fine di immettere in pochissimo tempo in commercio, senza porre in essere gli investimenti usualmente necessari, un'innovazione tecnologica realizzata dal concorrente, presentandola al mercato come una novità assoluta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2598 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19954 del 2021 Rv. 661820-01, N. 100 del 2016 Rv. 638572-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1180 del 17/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Conf.)

F. (PORCELLI GIOVANNI) contro I. (DE MARTINIS LORENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/10/2023

031058 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - AFFINI Contraffazione - Titolare marchio anteriore - Violazione prevedibile - Sufficienza - Fattispecie in tema di marchio notorio.

In tema di contraffazione, se pure è vero che il titolare di un marchio anteriore è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione attuale ed effettiva discendente dall'utilizzo dell'altrui privativa, allorquando è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio segno deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non è obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità di alcuni marchi in quanto, pur relativi ad un diverso settore merceologico, erano destinati al medesimo pubblico di un precedente marchio notorio, risultando perciò idonei a recare pregiudizio al carattere distintivo di quest'ultimo, ponendo in essere un illecito per "agganciamento" (freeriding), finalizzato a propalare un'apparente affinità con il segno distintivo di una nota catena di distribuzione di abbigliamento).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 25

Massime precedenti Vedi: N. 27217 del 2021 Rv. 662721-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1167 del 17/01/2025 (Rv. 673557-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

C. (FALCONE BARTOLOMEO) contro U. (BURNI ELISA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/07/2021

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 015130/2024 67109202

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15130 del 2024 Rv. 671092-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1222 del 17/01/2025 (Rv. 673558-01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

P. (CICCARIELLO GAETANO) contro A. (DURANTI ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/06/2019

068018 DEMANIO - DEMANIO STATALE - STRADALE Divieto di costruzione - Distanza dall'autostrada - Art. 9 della l. n. 729 del 1961 - Applicabilità - Autostrade già realizzate in precedenza - Disciplina.

Il divieto di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, imposto dall'art. 9 della l. n. 729 del 1961, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore di detta legge, oppure per le autostrade la cui costruzione era già stata oggetto di concessione anteriormente a tale data; per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore del citato art. 9, trova invece applicazione l'art. 1 del r.d. n. 1740 del 1933, a mente del quale è vietato costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento, ovvero da deliberazioni delle autorità competenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1961 num. 729 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 1

Sez. 1, Ordinanza n. 1255 del 18/01/2025 (Rv. 673559-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

C. (BRABANTS BEATRICE) contro O. (LA ROCCA GIOACCHINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/01/2024

SEZIONE PRIMA

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento sentenza straniera - Lesione del diritto di difesa - Condizioni - Questioni poste da un soggetto intervenuto nel giudizio nazionale - Esclusione.

In tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, la lesione del diritto di difesa valutabile dal giudice nazionale, ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995, deve riguardare il diritto di difesa delle parti costituite nel processo straniero che ha dato luogo alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione, mentre esulano dalla delibazione le questioni introdotte per la prima volta da un soggetto intervenuto nel giudizio nazionale e che non sia stato parte nel processo celebratosi all'estero.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22183 del 2024 Rv. 672169-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1256 del 18/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**. Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA**.

M. (FIORENTINO GIOVANNI) contro P. (SANZI LUCA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2023

082226 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Riconciliazione - Effetti - Ripristino automatico del regime di comunione - Limiti.

Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale; restano tuttavia esclusi gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e l'invocabilità della buona fede da parte dei terzi che abbiano acquistato diritti da uno dei coniugi, confidando sull'apparenza del permanere della separazione, in assenza di adeguata pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 159, Cod. Civ. art. 191

Sez. 1, Ordinanza n. 1323 del 20/01/2025 (Rv. 673592-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

M. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 31/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rito camerale sui generis - Fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - Revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - Decisione c.d. "a sorpresa" - Lesione del contraddittorio.

In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non

SEZIONE PRIMA

può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521-05

Sez. 1, Ordinanza n. 1441 del 21/01/2025 (Rv. 673593-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

T. (FERRAMI GIANCARLO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 19/07/2021

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale.

Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, configurandosi alla stregua di condizione per la non declaratoria fallimentare; l'inferiorità di un'esposizione debitoria complessiva (debiti scaduti e non pagati) rispetto al limite di euro trentamila deve risultare oggettivamente dagli atti dell'istruttoria e secondo un riscontro riferito alla data della decisione, potendo essere rilevato anche d'ufficio dal tribunale sulla base delle predette emergenze.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 9

Massime precedenti Conformi: N. 16683 del 2018 Rv. 649571-01

Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025 (Rv. 673594-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

G. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 12/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi

SEZIONE PRIMA

idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 20 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2023 Rv. 669292-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-03)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.24 c.p.c. - Reclamo - Mero strumento di controllo "ab estrinseco" - Esclusione - Natura di vero e proprio gravame - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01, N. 9344 del 2023 Rv. 667484-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-04)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Procedimenti ex art. 337-bis c.c. - Criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337-ter c.c. - Valutazione in concreto - Necessità - Valutazione in astratto - Esclusione.

Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 21425 del 2022 Rv. 665234-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1470 del 21/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

C. (SIMONELLI MARIAROSARIA) contro C. (DI PARDO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/02/2023

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Richiesta di risarcimento per equivalente - Mutatio - Esclusione - Richiesta di reintegrazione in forma specifica avanzata nel corso del giudizio - Originaria domanda per equivalente - Domanda nuova - Configurabilità.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al

SEZIONE PRIMA

contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richiesta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 189

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, Sentenza n. 1580 del 22/01/2025 (Rv. 673596-01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

N. (TEDOLDI ALBERTO) contro B. (DAMIANI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/02/2020

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Contratti tra professionisti e consumatori - Provvedimento dell'AGCM che accerta l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali - Valenza di presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile ex art. 37-bis, comma 4, d. lgs. n. 206 del 2005 - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 37 bis com. 4, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23655 del 2021 Rv. 662338-02

Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (COSSU AULO) contro R. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2019

159174 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - COMPROPRIETA' DELLE AZIONI Rappresentante comune degli azionisti di risparmio - Organo della società - Esclusione - Natura - Individuazione.

159249 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGAZIONI - IN GENERE In genere.

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 145

Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-03)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (COSSU AULO) contro R. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2019

159249 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGAZIONI - IN GENERE Fusione societaria per incorporazione - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dell'incorporata - Automatico trasferimento delle funzioni all'omologo rappresentante dell'incorporante - Esclusione.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA

In tema di fusione societaria, la legittimazione processuale del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata non si trasferisce automaticamente all'omologo organo della società incorporante per effetto dell'efficacia della fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2348, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 145

Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 23/01/2025 (Rv. 673597-02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (COSSU AULO) contro R. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2019

159174 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - DELLE AZIONI - COMPROPRIETA' DELLE AZIONI Fusione societaria per incorporazione - Azionisti di risparmio della società incorporata - Legittimazione a contestare la congruità del rapporto di cambio anche all'esito della fusione - Sussistenza.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di fusione societaria, la legittimazione degli azionisti di risparmio della società incorporata a contestare la congruità del rapporto di cambio, in funzione dell'invocazione di una tutela risarcitoria a proprio favore nei confronti della società incorporante, permane anche successivamente al consolidamento degli effetti della fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2348, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 7920 del 2020 Rv. 657497-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1730 del 24/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: ABETE LUIGI. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

F. (NAPOLITANO ROBERTA) contro N. (CUZZOCREA SALVATORE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/07/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Predeuzione - Atti legalmente compiuti ex art. 161, comma 7, l.fall. - Necessità di informazioni sulla proposta e sul contenuto del piano - Difetto - Conseguenze.

Ai fini del riconoscimento della predeuzione relativa agli atti legalmente compiuti dall'imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l.fall., è necessario che siano state fornite informazioni sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore intende presentare, sicché, in difetto di tali elementi, l'atto che si riveli astrattamente idoneo a incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa va considerato di straordinaria amministrazione, conseguendone la necessità di autorizzazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 16531 del 2022 Rv. 664952-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 1718 del 24/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

C. (IVONE GIUSEPPINA) contro F. (BRAN ENRICO)

Rigetta, TRIBUNALE GORIZIA, 24/09/2018

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Privilegio per spese di giustizia - Riconoscimento al creditore istante per la dichiarazione di fallimento - Legittimità - Fattispecie.

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2755, Cod. Civ. art. 2770, Cod. Proc. Civ. art. 95, Legge Falliment. art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 29113 del 2017 Rv. 646594-02

Sez. 1, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025 (Rv. 673553-01)

Presidente: FALABELLA MASSIMO. Estensore: DAL MORO ALESSANDRA. Relatore: DAL MORO ALESSANDRA.

D. (FIAMMERI FIAMMETTA) contro F. (NOLE' DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2022

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intese restrittive della concorrenza - Contratto di fideiussione "a valle" - Nullità parziale - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8023 del 2024 Rv. 670619-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 1865 del 27/01/2025** (Rv. **673552-01**)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (GARGANO GIACOMO) contro F. (NICOLOSI SALVATORE)

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 22/03/2023

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Credito postergato ex art. 2467 c.c. - Utilizzabilità ai fini della compensazione ex art. 56 l. fall. - Esclusione - Fondamento.

In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 35305 del 2023 Rv. 669665-01

Sez. 1, **Sentenza n. 2005 del 28/01/2025** (Rv. **673550-01**)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

S. (MANDARA GIUSEPPE) contro E. (TROVATO CONCETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 31/07/2018

081062 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI Compensazione nel concordato preventivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto compensabile il credito vantato per canoni di locazione da una società in concordato con quello della banca verso la propria locatrice, discendente da contratti bancari e di finanziamento, individuando il momento genetico di debenza dei canoni, anche successivi all'ammissione alla procedura concorsuale, nella data - anteriore - di stipulazione del contratto di locazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1571, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24046 del 2015 Rv. 637773-01 Rv. 637773-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 1985 del 28/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

Z. (GHIRARDI ALDO) contro P. (MONDINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/01/2024

082322 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE Accordo transattivo tra i coniugi relativo alle attribuzioni patrimoniali - Necessità di omologazione - Esclusione - Efficacia - Interpretazione della volontà negoziale - Criteri - Fattispecie.

L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, affrontando una controversia relativa alle attribuzioni patrimoniali discendenti per gli ex coniugi da detto accordo, aveva ritenuto quest'ultimo privo di effetti, senza applicare correttamente le regole dell'ermeneutica contrattuale e senza considerare che gli importi ivi riconosciuti prescindevano, almeno in parte, dalla vendita di un immobile per un certo prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 24621 del 2015 Rv. 637914-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

P. (GEROSA ALBERTO) contro M. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare il criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo è stato indicato unicamente nel dispositivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 6758 del 2022 Rv. 664061-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22232 del 2016 Rv. 641526-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 1923 del 28/01/2025** (Rv. **673551-01**)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

T. (D'OSTUNI MARCO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/04/2021

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/11/2014 num. 104, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2600

Massime precedenti Conformi: N. 7677 del 2020 Rv. 657474-01

Massime precedenti Vedi: N. 30783 del 2022 Rv. 666038-01, N. 18176 del 2019 Rv. 654545-01

Sez. 1, **Sentenza n. 2049 del 29/01/2025** (in corso di massimazione)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

D. (COSTANZA ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2019

113137 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE Appalto pubblico - Riserve in corso d'opera - Rinuncia a far valere le riserve - Revocabilità - Esclusione.

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE In genere.

In tema di appalti pubblici, nel vigore della disciplina prevista dal r.d. n. 350 del 1895, non è ammissibile da parte dell'appaltatore la revoca della rinuncia alla riserva, producendo la rinuncia irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Cod. Civ. art. 1236, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 2223 del 30/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

D. (CLEMENTE AGOSTINO) contro F. (FERRARA FABIO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/12/2019

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Condizione di fallibilità ex art. 15, comma 9, l.fall. - Accertamento - Modalità - Documenti prodotti in sede di reclamo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

La condizione di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. deve sussistere al momento della dichiarazione di fallimento e va accertata sulla base delle risultanze dell'istruttoria prefallimentare, non essendo rilevanti i documenti eventualmente prodotti nel giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. per dimostrare il venir meno della predetta condizione, anche se formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevante l'allegazione, soltanto in sede di reclamo, dei documenti attestanti l'adesione della società debitrice alla definizione agevolata di debiti tributari, in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale, dopo che la stessa società non si era costituita avanti al primo giudice).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 9, Legge Falliment. art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 16683 del 2018 Rv. 649571-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2145 del 30/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: TRICOMI LAURA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

P. (BOIENTI ALESSANDRO) contro L. (BIANCHINI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2023

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Controversie deferite agli arbitri - Pretese risarcitorie per responsabilità precontrattuale - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato irrituale, la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese la cui causa petendi si fonda sul contratto stesso, dovendosi quindi escludere che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, che non hanno nel contratto il titolo costitutivo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 31350 del 2022 Rv. 665989-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 2295 del 31/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

R. (VOLANTE RAFFAELE) contro Z. (BRANCATO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/07/2023

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Regole venete - Natura giuridica - Persone giuridiche di diritto privato - Conseguenze - Sindacato giurisdizionale - Portata e contenuto - Norme statutarie limitative della partecipazione ai soli individui maschi - Illegittimità - Fattispecie.

In tema di comunioni tacite familiari, le "Regole" venete sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato e soggetta al sindacato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 23 c.c., sicché le norme statutarie che attribuiscono, anche indirettamente, un ruolo di preminenza nella gestione agli appartenenti di sesso maschile, sono illegittime per manifesta violazione del principio di eguaglianza. (Principio applicato con riferimento alle modifiche statutarie introdotte dalla Regola di Casamazzagno, che, in luogo del riferimento alla discendenza maschile, aveva inserito quello agli "antichi cognomi", parimenti non rispettoso del dettato costituzionale, essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/2017 num. 168 art. 3 com. 1 lett. E), Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 11, Legge 03/12/1971 num. 1102 art. 10, Legge 20/11/2017 num. 168 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14053 del 2015 Rv. 635931-01

Massime precedenti Vedi: N. 24978 del 2018 Rv. 651754-01

Sez. 1, Ordinanza n. 2305 del 31/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: IOFRIDA GIULIA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

U. (LANZARINI ANNALISA) contro T. (ODESCALCHI MATTIA PLINIO GIORGIO)

Cassa con rinvio, ALTRE ROMA, 26/04/2023

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Marchio di servizi finanziari ed assicurativi - Opposizione alla registrazione - Rischio di confusione - Valutazione del giudice - Livello di attenzione del pubblico - Criteri.

Nel procedimento di opposizione alla registrazione di marchi di servizi finanziari ed assicurativi, il rischio di confusione va valutato tenendo conto del grado di attenzione del consumatore medio, che varia a seconda delle caratteristiche del prodotto commercializzato, essendo tendenzialmente basso per i beni di consumo corrente ed elevato per i beni o servizi maggiormente importanti e costosi o di uso eccezionale, ovvero potenzialmente pericolosi o talmente sofisticati dal punto di vista tecnico da non poter essere apprezzati senza l'assistenza di un professionista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 12 com. 1 lett. D), Regolam. Comunitario del 2017 num. 1001 art. 8 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 22034 del 2023 Rv. 668387-01, N. 23727 del 2023 Rv. 668694-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 2295 del 31/01/2025 (in corso di massimazione)**

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.
P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

R. (VOLANTE RAFFAELE) contro Z. (BRANCATO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/07/2023

047001 COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Regole venete - Natura giuridica - Persone giuridiche di diritto privato - Azione di responsabilità degli amministratori - Legittimazione del singolo regoliere - Esclusione - Fondamento.

Nelle "Regole" venete, comunioni tacite familiari dotate di autonoma soggettività giuridica di diritto privato, la legittimazione all'azione di responsabilità per i danni derivati dall'attività gestoria degli amministratori spetta alla Regola stessa, a seguito di delibera assembleare, non invece al singolo regoliere, il quale può agire in proprio soltanto per la conservazione del patrimonio immobiliare dell'ente.


Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 24978 del 2018 Rv. 651754-01, N. 14053 del 2015 Rv. 635931-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 59 del 03/01/2025 (Rv. 673525-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (DELLA COLLETTA LUIGI) contro O. (MARINO PATRIZIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/10/2019

071078 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE "Ius praelationis" ed "ius retractionis" - Diritti dei partecipanti alla comunione ereditaria ex art. 732 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze sul piano processuale.

In tema di comunione ereditaria, l'art. 732 c.c. riconosce ai partecipanti lo "ius praelationis", in base al quale se uno di essi voglia alienare la propria quota a titolo oneroso, deve notificare agli altri la proposta, per consentire loro di avvalersi della preferenza, sicché non può concludere con terzi il contratto traslativo prima del decorso del periodo previsto ex lege e, altresì, lo "ius retractionis", esercitabile dal partecipante verso il terzo acquirente della quota ereditaria ove sia stato violato il diritto di prelazione, per mancata notifica della proposta di alienazione ovvero per essere stato ignorato l'esercizio positivo di tale diritto; si tratta, dunque, di diritti collegati ma distinti, aventi contenuto e soggetti passivi differenti, ciascuno dei quali è da considerarsi "terzo" rispetto al rapporto cui non partecipa, con conseguente esclusione della qualità di litisconsorte necessario dell'alienante nei giudizi di riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Massime precedenti Conformi: N. 15482 del 2001 Rv. 550937-01

Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Parz. Diff.)

B. (CAPRIOLI GIOVANNI) contro C. (CONGEDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2020

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1700 del 1984 Rv. 433778-01

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2021 Rv. 661405-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

T. (DE TILLA CATERINA) contro T. (MUNGIELLO TANCREDI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Differenza con la divisione transattiva - Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti - Efficacia novativa - Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo - Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.

La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai dividendi ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 13942 del 2012 Rv. 623640-01

Sez. 2, Ordinanza n. 239 del 07/01/2025 (Rv. 673496-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

P. (MAURI ERNESTO) contro S. (GIORDANO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/09/2019

058285 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Provenienza - Dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.

In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipanti all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417

Massime precedenti Vedi: N. 6357 del 2019

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 243 del 07/01/2025** (Rv. **673478-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

G. (TOBIA GIANFRANCO) contro F. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/03/2019

058223 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Condizione potestativa mista nell'interesse di entrambe le parti - Mancato avveramento - Controversia - Individuazione della parte inadempiente per condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione - Necessità.

058226 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI In genere.

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 17919 del 2023 Rv. 668327-01, N. 25085 del 2022 Rv. 665586-01, N. 19022 del 2024 Rv. 671722-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 240 del 07/01/2025** (Rv. **673477-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

P. (CASA FEDERICO) contro C. (POZZI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/06/2019

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO Natura derivata e autonomia del subappalto rispetto al contratto base - Conseguenze - Autorizzazione del committente - Costituzione di rapporto diretto tra committente e subappaltatore - Esclusione.

Il subappalto è un contratto avente natura derivata dal contratto base di appalto, ma autonomo rispetto ad esso, perché instaura un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore, cui l'originario committente, nonostante ne abbia autorizzato la stipula ex art. 1656 c.c., rimane estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1656

Massime precedenti Vedi: N. 16917 del 2011 Rv. 618898-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 210 del 07/01/2025** (Rv. **673476-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

T. (DE TILLA CATERINA) contro T. (MUNGIELLO TANCREDI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.

In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1970

Massime precedenti Vedi: N. 8240 del 2019 Rv. 653160-03

Sez. 2, **Ordinanza n. 252 del 07/01/2025** (Rv. **673497-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

A. (D'ELIA GIUSEPPE) contro V. (BENZONI GIANNI ALBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/09/2018

011039 APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE Varianti introdotte dall'appaltatore - Diritto del committente alla eliminazione - Incidenza sul valore dell'opera - Irrilevanza.

Nel contratto d'appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e, pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1659, Cod. Civ. art. 1660

Massime precedenti Conformi: N. 2723 del 1993 Rv. 481288-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 245 del 07/01/2025** (Rv. **673479-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

A. (LOVELLI ALFREDO) contro M. (D'ADDARIO FILOMENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/11/2018

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Compravendita immobiliare - Conclusione mediante scrittura privata

SEZIONE SECONDA

- Attività necessario ai fini della trascrizione - Mancata collaborazione dell'acquirente - Gravità dell'inadempimento - Esclusione - Ragioni.

187015 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta idonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.

Sez. 2, Sentenza n. 390 del 08/01/2025 (Rv. 673498-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

S. (DORE FRANCO) contro C. (GIORDO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/12/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.

La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2018 Rv. 647819-01, N. 21288 del 2011 Rv. 619967-01

Sez. 2, Sentenza n. 407 del 08/01/2025 (Rv. 673499-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

C. (VILLA PIZZI FRANCESCO) contro E. (DI MAURO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2019

058019 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE Contratto a favore di terzo - Stipulato dal proprietario del fondo servente - Configurabilità - Condizioni.

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA

Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1411

Massime precedenti Vedi: N. 23343 del 2006 Rv. 592953-01, N. 14180 del 2011 Rv. 618387-01

Sez. 2, Ordinanza n. 361 del 08/01/2025 (Rv. 673480-01)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

R. (NOTARFONSO ANTONIO) contro T. (MELEGARI LUCA AMEDEO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/04/2019

058261 CONTRATTI IN GENERE - SCIoglimento DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE Diffida ad adempiere - Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima della scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 15052 del 2018 Rv. 649073-01

Sez. 2, Ordinanza n. 656 del 10/01/2025 (Rv. 673500-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

C. (NANNI ALBERTO) contro S. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2020

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Principi di correttezza e buona fede - Portata - Rilevanza sul piano dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali - Conseguenze - Rilevanza sul potere del giudice di intervenire sul programma contrattuale - Sussistenza - Condizioni.

I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo

SEZIONE SECONDA

sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 20106 del 2009 Rv. 610222-01

Sez. 2, Ordinanza n. 654 del 10/01/2025 (Rv. 673481-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

I. (TOMASELLI NATHALIE) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/01/2020

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità.

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO In genere.

La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1770 del 2014 Rv. 629429-01

Sez. 2, Sentenza n. 1002 del 15/01/2025 (Rv. 673482-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

F. (LOMBARDI PAOLO) contro G. (GRASSO DOMENICO VALTER)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/01/2019

046068 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Art. 63 disp. att. c.c. - Obbligo di comunicazione dei dati relativi ai condomini morosi - Spettanza - In capo all'amministratore in proprio - Fondamento - Violazione - Conseguenze - Responsabilità aquiliana.

L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 997 del 15/01/2025 (Rv. 673501-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

A. (GIAVAZZI MASSIMO) contro C. (GARGANO ROCCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 13/07/2020

157031 SERVITU' - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - AGGRAVAMENTO (DIVIETO DI) - INNOVAZIONI Caratteristiche dell'aggravamento - Intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1067

Massime precedenti Conformi: N. 14472 del 2011 Rv. 618525-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.

S. (REALI STEFANO) contro D. (DI MURO SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2019

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte della parte costituita - Costituzione spontanea di alcuni eredi - Interruzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Omissione - Nullità della sentenza - Effetti.

La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 22 del 1952 Rv. 881544-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 16/01/2025 (Rv. 673483-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

N. (FERRARA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/01/2022

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Limiti ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 - Per il creditore del fallito - Valore della causa e valore del diritto accertato dal giudice - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Rilevanza - Ai soli fini del parametro annuo di liquidazione.

Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Differmi: N. 26858 del 2021 Rv. 662374-01

Massime precedenti Vedi: N. 5757 del 2023 Rv. 667154-01, N. 25181 del 2021 Rv. 662165-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1252 del 18/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

W. (FALCHI MAURIZIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/10/2022

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Contratto di installazione di pala eolica - Qualificazione della torre come costruzione - Ragioni - Conseguenze - Proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. in caso di evidente pericolo di rovina o gravi difetti - Fattispecie.

In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, in ipotesi di contratto di installazione di pala eolica, la torre di sostegno va qualificata come costruzione in quanto costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico che, in sua mancanza, non può attuare la funzione per cui è concepito con conseguente proponibilità dell'azione ex art. 1669 c.c. nel caso in cui lo stesso bene presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ricondotto all'ipotesi di rovina di cose immobili di lunga durata il distacco della navicella con le pale, con la conseguente impossibilità di funzionamento dell'impianto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 22093 del 2019 Rv. 655215-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025 (Rv. 673560-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

G. (GRIMALDI GIOVANNI) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 27/05/2022

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del genus dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto d'opera professionale.

In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 10528 del 2022 Rv. 664331-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1264 del 19/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

M. (MARIANI-NATALE M.GIUSEPPINA) contro M. (D'ANGELI LIUBA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2019

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. - Assenza della menzione nell'oggetto "pubblicazione" - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", è inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1263 del 19/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (ZIVELONGHI DANIELE) contro L. (CALABRO' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2021

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Contratto di agenzia e procacciamento d'affari - Contenuto - Differenze - Conseguenze.

Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono l'obbligo dell'agente di svolgere attività continuativa e stabile per promuovere, nell'ambito di una determinata sfera territoriale, la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando in tal modo con quest'ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio, e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; il procacciamento di affari, invece, consiste nella più limitata attività di chi, solo di propria iniziativa, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie occasionalmente le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Ne consegue che qualora sia dedotto un rapporto di procacciamento d'affari, oggetto della prova non è un contratto ma il fatto dell'intermediazione espletata, per ciascuno dei contratti stipulati nell'interesse dell'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico, per il quale non è prevista alcuna necessaria prova documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742

Massime precedenti Vedi: N. 23214 del 2024 Rv. 672237-02

Sez. 2, Ordinanza n. 1597 del 22/01/2025 (Rv. 673561-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

A. (MADERA MARIA LUISA RAFFAELLA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/05/2021

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Movimentazione di prodotti ortofrutticoli freschi dal deposito ad una filiale - Documento di trasporto interno - Obbligatorietà - Esclusione - Indicazione dei dati di tracciabilità del prodotto, in caso di redazione del documento di trasporto interno - Necessità - Fondamento.

In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forza dell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento di trasporto interno (cd. "bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano già presenti negli imballaggi, sulle fatture o sulle schede collocate sul mezzo di trasporto.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/10/2007 num. 1234 art. 113, Regolam. Consiglio CEE 22/10/2007 num. 1234 art. 113 bis, Regolam. Commissione CEE 31/05/2011 num. 534 art. 5, Decreto Legisl. 10/12/2002 num. 306, Regolam. Commissione CEE 31/05/2011 num. 534 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 3670 del 2016 Rv. 639109-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025 (Rv. 673607-01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

B. (ARMETTA DOMENICO) contro E. (SIDOTI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/10/2023

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA Consegna dell'opera - Equivalenza ad accettazione - Esclusione - Decadenza dalla garanzia - Esclusione - Fattispecie.

In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinuncia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667

Massime precedenti Conformi: N. 5131 del 2007 Rv. 596221-01

Sez. 2, Sentenza n. 1632 del 23/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

G. (LANA ANTON GIULIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/09/2021

086056 FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA Successione di cittadino straniero apertasi prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995 - Integrale esaurimento del procedimento di successione - Momento determinante agli effetti dell'art. 72 della l. n. 218 del 1995 e delle norme applicabili alla successione - Accettazione dell'eredità - Rilevanza - Esclusione - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori o altra preclusione - Necessità - Fattispecie.

168007 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.

L'accettazione dell'eredità, intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, non determina l'esaurimento della successione ai sensi dell'art. 72, comma 1, della medesima legge, poiché, pur costituendo in capo all'istituito la qualità di erede universale, non rende intangibile la regolazione del testamento che consegue, unicamente, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori, al verificarsi di altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto ovvero al decorso dei termini di prescrizione o decadenza per far

SEZIONE SECONDA

valere eventuali diritti successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto esaurita la successione testamentaria, nonostante la perdurante pendenza dei termini di impugnativa per ottenerne l'annullamento del testamento, così applicando alla successione la legge italiana, ai sensi degli artt. 23 e 30 delle preleggi, anziché quella straniera ai sensi dell'art. 46 della l. n. 218 del 1995).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 46, Preleggi art. 30, Preleggi art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 13884 del 2016 Rv. 640477-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025 (Rv. 673503-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

T. (VENTURI STEFANO) contro A. (FERRERIO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/12/2022

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Giudizio instaurato dall'appaltatore per il conseguimento del corrispettivo dovuto - Eccezione generale di inadempimento - Onere della prova a carico del committente - Sussistenza e contenuto - Domanda di garanzia speciale per i vizi - Onere della prova a carico dell'appaltatore - Sussistenza e contenuto.

In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2236 del 1976 Rv. 381034-01, N. 19979 del 2024 Rv. 671974-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1747 del 24/01/2025 (Rv. 673608-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (MALETTA ROSARIO) contro D. (RIZZUTI PAOLINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/11/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Contrasto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali - Decorrenza automatica degli interessi moratori - Direttiva CE n. 35 del 2000 - Disciplina di attuazione - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza - Fondamento.

La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto

SEZIONE SECONDA

d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

Massime precedenti Conformi: N. 5734 del 2019

Sez. 2, Sentenza n. 1772 del 24/01/2025 (Rv. 67356201)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M. POSTIGLIONE ANDREA. (Diff.)*

G. (TURINI RAFFAELLA) contro M. (SARACENO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/05/2018

048001 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE Trasferimento di titoli cd. PAC con o senza terra - Fungibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di inadempimento contrattuale.

187025 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE In genere.

I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC") possono essere trasferiti con o senza terra; le due cessioni non sono fungibili tra loro, poiché mentre la cessione dei titoli PAC "con terra" è immediatamente produttiva di aiuti, il trasferimento dei titoli PAC "senza terra" richiede necessariamente, per concretizzare il diritto, di essere combinato con una superficie agricola ammissibile. Ne consegue che nel caso in cui oggetto del contratto di vendita siano titoli PAC "con terra" e vengano offerti, diversamente, titoli PAC "senza terra", tale diversa proposta integra l'inadempimento grave e legittima la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/09/2003 num. 1782 art. 44, Regolam. Consiglio CEE 29/09/2003 num. 1782 art. 46, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Massime precedenti Vedi: N. 26115 del 2021 Rv. 662496-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1802 del 25/01/2025 (Rv. 673609-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

B. (ANTONETTI CARLO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LUCCA, 01/10/2021

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell'ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell'ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo

SEZIONE SECONDA

tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l'assenza di colpa né allegato le ragioni dell'ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179 com. 2, Cod. Strada art. 174 com. 4, Regolam. Consiglio CEE 15/03/2006 num. 561 art. 10 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12244 del 2003 Rv. 566057-01, N. 13165 del 2002 Rv. 557344-01

Sez. 2, Sentenza n. 1949 del 28/01/2025 (Rv. 673610-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)*

G. (BALBI LUCA GIORGIO) contro L. (GOBBI LUISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/11/2019

136087 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - IN GENERE Proprietà - Limite legale alle facoltà d'uso - Possibilità di considerarlo sostitutivo dell'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario - Esclusione - Fondamento - Necessità, in assenza di convenzione tra le parti, della positiva conclusione di una procedura di esproprio - Fattispecie.

L'imposizione di un limite legale alle facoltà d'uso del proprietario non può essere equiparato all'attribuzione ad un terzo di un diritto reale parziario, atteso che quest'ultimo diritto, quando non sia convenzionalmente attribuito, può discendere solo dalla positiva conclusione di una procedura espropriativa a favore del terzo attraverso un decreto di esproprio o un accordo di cessione volontaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di rilascio dei terreni sui quali insisteva un impianto sciistico in considerazione della mera presenza di un limite alle facoltà di uso del proprietario, discendente direttamente dal piano regolatore generale, sotto il profilo dell'edificabilità e della realizzazione di manufatti idonei ad intralciare le piste da sci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1031

Massime precedenti Vedi: N. 4491 del 1978 Rv. 394161-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2135 del 29/01/2025 (Rv. 673611-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (ROLFO TOMMASO) contro T. (GAVIRAGHI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 31/07/2018

026022 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE Patto di quota lite stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012 - Validità - Condizioni e limiti.

E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito,

SEZIONE SECONDA

stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1261, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 2 com. 1 lett. A, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23738 del 2024 Rv. 672183-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2129 del 29/01/2025 (Rv. 673563-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

C. (NARDI OMERO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 16/01/2019

037120 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., è proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 379 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5474 del 2022 Rv. 664084-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. (CAPOZZI FRANCESCO) contro C. (LONGARONI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa

SEZIONE SECONDA

monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 20596 del 2007 Rv. 599252-01 Rv. 599253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-02)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CAPOZZI FRANCESCO) contro C. (LONGARONI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo -per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione e approvazione della spesa su cui il decreto è fondato - Pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario - Riunione - Fondamento.

La causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, laddove pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, possono essere riunite ai sensi dell'art. 274 c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 20596 del 2007 Rv. 599252-01 Rv. 599253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (CAPOZZI FRANCESCO) contro C. (LONGARONI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione contributi condominiali - Impugnazione della delibera di ripartizione ed approvazione della relativa spesa - Relazione di continenza - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria, ferma in ogni caso la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 20596 del 2007 Rv. 599252-01 Rv. 599253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

Sez. 2, Ordinanza n. 2212 del 30/01/2025 (Rv. 673642-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

M. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro A. (D'AURIA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2019

138034 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONCILIAZIONI DELLE PARTI DINANZI AL CONSULENTE TECNICO - PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE Accordo concluso tra le parti in presenza del consulente tecnico d'ufficio - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti - Fattispecie.

L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 199, Cod. Civ. art. 1027

Massime precedenti Vedi: N. 13578 del 2008 Rv. 603372-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2202 del 30/01/2025 (Rv. 673612-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.**

E. (DE DONATO FABIO) contro C. (LABELLARTE ALESSANDRO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 05/02/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Decorrenza del termine di cui all'art. 201 del codice della strada - Dall'esito del procedimento di accertamento - Condizioni - Fattispecie.

254048 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI VIOLAZIONI In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 27702 del 2019 Rv. 655683-01, N. 7681 del 2014 Rv. 630503-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2258 del 30/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

D. (D'AMATO MICHELE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 02/04/2021

060077 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI Pronuncia di incostituzionalità intervenuta in corso di causa - Rilevabilità - Condizioni.

Le sentenze con le quali sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione hanno effetto retroattivo ed incidono, pertanto, su tutte le situazioni giuridiche non esaurite, con la conseguenza che producono i propri effetti su tutti i giudizi in corso, a condizione che sia stato dedotto un vizio, con l'originario atto introduttivo, con il quale sia stata denunciata la supposta illegittimità della disposizione oggetto della pronuncia della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 27264 del 2008 Rv. 605383-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2330 del 31/01/2025 (Rv. 673643-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (VITALE VINCENZO) contro N. (AMATO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/11/2020

187031 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - IN GENERE Operatività - Perdita del diritto da parte del compratore - Sussistenza - Perdita anche del possesso - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di compravendita, l'evizione si verifica allorché l'acquisto del diritto è impedito e reso inefficace da quello che il terzo vanta sullo stesso bene, senza necessità che il compratore sia privato anche dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente a esercitare sulla cosa, giacché la causa del contratto è nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna di quest'ultimo è solo una sua conseguenza logica e giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 1483

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 20165 del 2005 Rv. 584399-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025 (Rv. 673613-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

B. (QUACQUARO EMANUELE) contro C. (BARTOCCI VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/12/2019

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censura il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16057 del 2016 Rv. 641316-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2365 del 31/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

P. (BALESTRERI ADOLFO) contro P. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2020

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Rilevabilità del giudicato - Limiti - Efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio - Portata - Conseguenze.

In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2411 del 2016 Rv. 638507-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 40 del 02/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (TANZI CECILIA) contro H. (SIMONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione di terzo all'esecuzione - Proposizione di domande che integrano la contestazione del diritto del precedente - Proponibilità per l'opposto delle reazioni conseguenti - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, possono essere proposte le domande che integrano - per l'opponente (salvo per costui l'onere di immediato integrale dispiegamento) - la contestazione del diritto del precedente sul bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619

Sez. 3, Sentenza n. 40 del 02/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (TANZI CECILIA) contro H. (SIMONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2022

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Certezza del consegnatario - Errore sull'identità del destinatario - Conseguente nullità - Assoluta incertezza del destinatario - Necessità - Fattispecie.

In materia di notificazioni, come l'incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo l'eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell'atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo; allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica dell'atto di riassunzione della causa, sul rilievo che essa era stata eseguita mediante consegna al procuratore del destinatario, il quale aveva comunicato il mutamento del proprio domicilio professionale soltanto in data successiva all'inizio del procedimento notificatorio, e l'errore nell'indicazione del nome proprio del procuratore non era tale da ingenerare assoluta incertezza sul destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 50

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 196 del 07/01/2025 (Rv. 673371-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

F. (DI CARLO PIETRO) contro U. (TASSONI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2022

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2022 Rv. 664792-01, N. 29232 del 2024 Rv. 672855-01, N. 14960 del 2024 Rv. 671190-01

Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025 (Rv. 673370-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (LAURIOLA GIOVANNI) contro R. (DE BERARDINIS GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/11/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento.

Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25155 del 2020 Rv. 659412-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 353 del 08/01/2025** (Rv. **673743-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

R. (BUSTI MARCO) contro F. (GALICE ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2022

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Questione relativa all'erronea interpretazione di clausole contrattuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia discostato dai suddetti canoni; altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, come tale inammissibile in sede di legittimità. (Nella specie, in applicazione di detto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui - in una causa di risarcimento danni per inadempimento delle obbligazioni assunte da un professionista incaricato dell'isolamento termico di un edificio - si censurava l'interpretazione della Corte territoriale, che aveva escluso la natura novativa degli accordi conclusi tra le parti per l'eliminazione dei vizi, perché tale critica non si era articolata attraverso la prospettazione di un'obiettiva contrarietà al senso comune di quello attribuito al testo e al comportamento interpretato o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì mediante la mera indicazione dei motivi per cui la lettura interpretativa criticata non era ritenuta condivisibile, rispetto a quella considerata preferibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17427 del 2003 Rv. 568253-01

Massime precedenti Vedi: N. 2560 del 2007 Rv. 594992-01

Sez. 3, **Sentenza n. 369 del 08/01/2025** (Rv. **673372-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

T. (GHIA DANILO) contro M. (GALLARATO STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 16/01/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C.

SEZIONE TERZA

ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 27476 del 2018 Rv. 651335-01

Sez. 3, Ordinanza n. 511 del 09/01/2025 (Rv. 673173-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

T. (RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze.

In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 15582 del 2020 Rv. 658403-01

Sez. 3, Sentenza n. 486 del 09/01/2025 (Rv. 673203-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE .** Relatore: **SAIJA SALVATORE .** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Parz. Diff.)

T. (TRENTINI CARLO) contro C. (GIOVE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2023

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Dovere di rogare un atto non affetto da nullità ma pregiudizievole per i terzi - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva

SEZIONE TERZA

rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 27, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 3255 del 1972 Rv. 361062-01, N. 8543 del 2024 Rv. 670518-01, N. 19849 del 2024 Rv. 671777-03

Sez. 3, Sentenza n. 486 del 09/01/2025 (Rv. 673203-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)*

T. (TRENTINI CARLO) contro C. (GIOVE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2023

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO
Cessione del credito - Art. 1263 c.c. - Norma inderogabile - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di non cedere il diritto di garanzia - Sussistenza.

In tema di cessione del credito, il disposto dell'art. 1263 c.c. - secondo cui il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori - non esprime una norma inderogabile: di conseguenza, resta nella piena disponibilità delle parti definire gli inerenti rapporti ed è in facoltà del creditore cedente trasferire il diritto di credito separatamente dal diritto di garanzia, il quale, se costituito da ipoteca, comunque si estingue (ex art. 2878, n. 3, c.c.), non essendo configurabile un diritto ipotecario "astratto" e, cioè, scollegato dal credito garantito (non più esistente in capo al cedente per effetto della cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4419 del 1980 Rv. 408294-01, N. 9479 del 2024 Rv. 670769-01, N. 17997 del 2018 Rv. 649522-01, N. 11583 del 2020 Rv. 658160-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-04)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-03)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Contenuto - Rinvio per relationem alla sentenza penale o ad atti non comunicati - Insufficienza.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (FORMATO CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/01/2021

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Potere di cui all'art. 213 c.p.c. - Mancato esercizio - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C., in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 213 c.p.c. senza indicare la fonte che avrebbe consentito al Ministero della Salute di richiedere alla Regione la documentazione

SEZIONE TERZA

idonea a comprovare le somme percepite dall'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01, N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

141079 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - IN GENERE Ufficio recupero crediti ex art. 208 T.U. Spese di giustizia - Articolazione periferica del Ministero della giustizia - Soggettività - Esclusione.

L'Ufficio Recupero Crediti della Corte d'appello, pur se incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione ex art. 208 T.U. Spese di Giustizia, costituisce una mera articolazione periferica del Ministero della giustizia e, non essendo dotato di una propria soggettività giuridica distinta da quella dell'Amministrazione centrale, è privo della capacità di stare in giudizio per le controversie derivanti dalla suddetta gestione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 205 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15342 del 2006 Rv. 590193-01

Sez. 3, Sentenza n. 486 del 09/01/2025 (Rv. 673203-03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE . P.M. PEPE ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

T. (TRENTINI CARLO) contro C. (GIOVE STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2023

149062 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Cessione del vincolo ipotecario - Annotazione nei RR.II. - Funzione costitutiva - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

L'annotazione della cessione del vincolo dell'ipoteca su un immobile, eseguita ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha effetto costitutivo, al pari dell'iscrizione ipotecaria a cui accede, sicché il diritto del cessionario esiste in quanto risultante dai registri immobiliari; ne consegue che, da un lato, una volta annotata formalmente la vicenda traslativa, il cessionario, è da considerare a tutti gli effetti titolare del diritto reale di garanzia - a prescindere dalle vicende sottostanti e dalla stessa coerenza di una simile risultanza con il titolo di provenienza - e, dall'altro, che gli effetti dell'annotazione, se indebitamente eseguita, possono essere annullati soltanto con una pronuncia giudiziale e all'esito di una congruente domanda della parte interessata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - in relazione ad una domanda di risarcimento del danno conseguente all'illegittima cancellazione dell'ipoteca compiuta senza il consenso del cessionario, il quale dai RR.II. ne risultava titolare - aveva negato la responsabilità del notaio rogante e affermato che la garanzia non era stata oggetto del negozio di cessione,

SEZIONE TERZA

così obliterando gli effetti dell'annotazione ex art. 2843 c.c., ricondotta ad un generico "errore formale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 1263

Massime precedenti Vedi: N. 3401 del 2024 Rv. 670547-01, N. 3402 del 2013 Rv. 625149-01, N. 16669 del 2008 Rv. 604020-01

Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .**
Relatore: **SAIJA SALVATORE .**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (FORMATO CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/01/2021

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - Ammissione o non contestazione della sua percezione - Onere della prova dell'ammontare - Individuazione - Fondamento.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da trasfusioni da sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:*
FANTICINI GIOVANNI. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali -
Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Legittimazione passiva dell'agente della riscossione -
Legittimazione all'impugnazione del Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE -
INTERPRETAZIONE In genere.

Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 31476 del 2019 Rv. 656103-02

Sez. 3, Ordinanza n. 535 del 09/01/2025 (Rv. 673375-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .**
Relatore: **SAIJA SALVATORE .**

A. (CELLAMARE VINCENZO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/06/2022

058203 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRANSAZIONI Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 23/04/2003 num. 89 art. 3 com. 2, Legge 20/06/2003 num. 141, DM min. SAL 03/11/2003 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 17403 del 2014 Rv. 632281-01

Sez. 3, Ordinanza n. 457 del 09/01/2025 (Rv. 673194-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.**
Relatore: **TASSONE STEFANIA.**

B. (STELLATO FRANCESCO) contro R. (TARTAGLIONE GIACOMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2022

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. - Sentenza, passata in giudicato - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza.

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da

SEZIONE TERZA

giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 41895 del 2021 Rv. 663372-01, N. 6991 del 1986 Rv. 449072-01, N. 20555 del 2020 Rv. 659205-01, N. 1259 del 2024 Rv. 669742-01

Sez. 3, Ordinanza n. 573 del 09/01/2025 (Rv. 673376-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

F. (BONAGURA DOMINIQUE) contro F. (CALDERONE DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/05/2023

043014 COMODATO - DURATA Comodato di immobile - Scopo di consentire al comodatario di "vivere con la propria famiglia" - Qualificazione come comodato a termine - Fondamento - Clausole di sollecita restituzione e di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario - Interpretazione.

043015 COMODATO - ESTINZIONE - IN GENERE In genere.

Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1371

Massime precedenti Vedi: N. 6203 del 2014 Rv. 629890-01

Sez. 3, Ordinanza n. 539 del 09/01/2025 (Rv. 673735-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE . P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)**

contro

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Ritenuta spettanza della competenza ad un terzo giudice, diverso dal primo - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempreché il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 9789 del 1995 Rv. 494049-01, N. 6860 del 1988 Rv. 461113-01

Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

F. (ROMOLI FRANCESCO) contro S. (LUCONI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2022

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Usucapione di immobile - Acquisto a titolo originario - Effetto estintivo della precedente ipoteca - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

136028 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere.

149027 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE In genere.

L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14733 del 2000 Rv. 541664-01, N. 15698 del 2012 Rv. 623790-01, N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01

Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 (Rv. 673373-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

C. (GIOVANNINI DAVID) contro S.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/07/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Sentenza della Corte di cassazione - Supposizione di inesistenza dell'invio di avviso dell'avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile - Natura di errore revocatorio - Ragioni - Decisività dell'errore - Fondamento - Conseguenze.

In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso,

SEZIONE TERZA

avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9654 del 2024 Rv. 671600-01, N. 14610 del 2021 Rv. 661554-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01

Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 (Rv. 673373-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

C. (GIOVANNINI DAVID) contro S.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/07/2023

160001 SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Rilevazione dei consumi mediante contatore - Contestazione dei consumi - Ripartizione degli oneri probatori - Fattispecie.

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23699 del 2016 Rv. 642982-01

Sez. 3, Ordinanza n. 575 del 09/01/2025 (Rv. 673377-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

C. (CELLINI PARDO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati della S.C. - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. - Fattispecie.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato

SEZIONE TERZA

dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13475 del 2019 Rv. 653938-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-05)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01

Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

F. (ROMOLI FRANCESCO) contro S. (LUCONI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2022

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'usucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

136028 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA

L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 12, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14733 del 2000 Rv. 541664-01, N. 15698 del 2012 Rv. 623790-01, N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01, N. 32620 del 2023 Rv. 669391-01

Sez. 3, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025 (Rv. 673746-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

J. (SOLINAS GIANNI) contro D. (BOSCOLO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 09/09/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Leasing immobiliare - Mancata indicazione del "tasso leasing" in contratto - Art. 1346 c.c. - Determinabilità per relationem dei tassi di interesse - Limiti di ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorché lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al Libor 3M, stante la mancata indicazione in contratto della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 29530 del 2024 Rv. 672888-01

Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 10/01/2025 (Rv. 673651-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (CASTELLANO GLADYS) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/03/2022

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine

SEZIONE TERZA

indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità.

In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1363

Massime precedenti Conformi: N. 22346 del 2017 Rv. 645736-01

Sez. 3, Ordinanza n. 631 del 10/01/2025 (Rv. 673378-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.

A. (SANINO MARIO) contro B. (COCCHI LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/05/2022

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' Immissioni acustiche - Differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa - Portata derogatoria dell'art. 844 c.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicitica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/02/2009 num. 13 CORTE COST., DPCM 14/11/1997 art. 4 com. 1, DPR 30/03/2004 num. 142

Massime precedenti Conformi: N. 20198 del 2016 Rv. 642613-01

Massime precedenti Vedi: N. 21479 del 2024 Rv. 671985-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2611 del 2017 Rv. 642418-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 737 del 11/01/2025** (Rv. **673379-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARELLI ALBERTO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2023

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12898 del 2011 Rv. 617683-01, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 756 del 12/01/2025** (Rv. **673652-01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

V. (MUROLO ILARIA) contro I. (CALDARINI FABIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/06/2023

112009 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - PROCESSO DI FORMAZIONE - ACCERTAMENTI PERSONALI Atto pubblico - Accertamento dell'identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.

Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l. notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14409 del 2023 Rv. 667865-01, N. 41801 del 2021 Rv. 663697-01, N. 29321 del 2017 Rv. 646654-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 761 del 12/01/2025** (Rv. **673380-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SIMONE ROBERTO**. Relatore: **SIMONE ROBERTO**.

R. (SUSCA GIOVANNI) contro A. (METTA AURELIO AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2021

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Tabelle - Onere motivazionale - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 5948 del 2023 Rv. 666969-01, N. 29495 del 2019 Rv. 655831-01, N. 23300 del 2024 Rv. 672063-01, N. 28989 del 2019 Rv. 656223-01

Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 13/01/2025 (Rv. 673747-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (SANDULLI PIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Pagamento del garante - Successivo venir meno della causa del rapporto principale - Diritto di ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti del debitore - Fondamento - Fattispecie.

Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16345 del 2018 Rv. 649780-01, N. 23434 del 2024 Rv. 672242-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611834-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736-02)

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.**

A. (DORIA PAOLO) contro B. (CAPUTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/04/2022

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Decadenza ex art. 1957 c.c. - Deroga pattizia - Ammissibilità - Conseguenze - Possibilità per il creditore di evitare la decadenza rivolgendo la richiesta direttamente al garante - Ammissibilità.

In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattizamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13078 del 2008 Rv. 603326-01, N. 22346 del 2017 Rv. 645736-01, N. 1724 del 2016 Rv. 638531-01

Sez. 3, Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 (Rv. 673736-01)

**Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCHIA ANTONELLA.
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA.**

A. (DORIA PAOLO) contro B. (CAPUTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/04/2022

085006 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE Eccezione di cui all'art. 1957 c.c. - Natura - Conseguenze in tema di preclusioni.

L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8023 del 2024 Rv. 670619-01, N. 13078 del 2008 Rv. 603325-01

Sez. 3, Ordinanza n. 863 del 13/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SIMONE ROBERTO. Relatore: SIMONE ROBERTO.

P. (MIRALDI ANTONELLA) contro F. (SCARDAVILLA ANTONELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2022

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Intesa restrittiva della concorrenza - Fideiussione "a valle" - Nullità - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Presupposti - Provvedimento sanzionatorio dell'Autorità garante - Produzione - Necessità - Fatto notorio - Esclusione.

SEZIONE TERZA

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18176 del 2019 Rv. 654545-02, N. 13846 del 2019 Rv. 654261-01, N. 11904 del 2014 Rv. 631486-01, N. 20713 del 2023 Rv. 668476-02, N. 12551 del 2013 Rv. 626623-01

Sez. 3, Ordinanza n. 931 del 14/01/2025 (Rv. 673737-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.**
Relatore: **SIMONE ROBERTO.**

S. (MINARDI MIRCO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2021

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Presunzione di cui all'art. 2054 c.c. - Superamento - Prova della velocità pari al limite massimo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

040066 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE In genere.

In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 165 del 1999 Rv. 522131-01, N. 9857 del 2022 Rv. 664263-01

Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

T. (STANISCIÀ NICOLA) contro I.

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rilievo d'ufficio ex art. 38 c.p.c. - Udienza di cui all'art. 183 c.p.c. - Individuazione - Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio - Rilievo dell'incompetenza - Tempestività - Decisione all'udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5609 del 2012 Rv. 622206-01, N. 2318 del 2024 Rv. 670017-01, N. 34814 del 2022 Rv. 666347-01

Sez. 3, Ordinanza n. 964 del 15/01/2025 (Rv. 673653-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.**
Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

W. (MAZZETTA ANTONIO) contro B. (MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/03/2021

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Atto spedito con lettera raccomandata - Produzione in giudizio di copia e dell'avviso di ricevimento - Presunzione di coincidenza tra la missiva ricevuta e quella prodotta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30787 del 2019 Rv. 656342-01, N. 24149 del 2018 Rv. 650504-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1042 del 16/01/2025 (Rv. 673655-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

R. (CALOGERO ARMANDO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 18/10/2022

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAIVATA - IN GENERE Conclusione della procedura esecutiva mediante distribuzione del ricavato - Conseguenze sulle opposizioni agli atti esecutivi pendenti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché

SEZIONE TERZA

l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 15761 del 2014 Rv. 631879-01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2017 Rv. 645478-01, N. 32146 del 2023 Rv. 669574-02, N. 21860 del 2024 Rv. 672050-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

C. (D'AGOSTO ANDREA) contro C. (SCHINO VITTORIO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 16/03/2023

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.

079197 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 7699 del 2019 Rv. 653379-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1041 del 16/01/2025 (Rv. 673537-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei

SEZIONE TERZA

giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16227 del 2014 Rv. 632127-01

Massime precedenti Vedi: N. 4448 del 2023 Rv. 666744-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

N. (MELLARO MASSIMO) contro A.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6121 del 2024 Rv. 670814-01

Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 16/01/2025 (Rv. 673654-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

D. (PISELLI FRANCESCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PESARO, 04/07/2022

149062 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito anteriore al pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Annotazione - Necessità.

Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare,

SEZIONE TERZA

l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2843, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2916, Cod. Proc. Civ. art. 596

Massime precedenti Vedi: N. 3401 del 2024 Rv. 670547-01, N. 5508 del 2021 Rv. 660605-01, N. 486 del 2025 Rv. 673203-03

Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025 (Rv. 673659-01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

M. (MILIOLI SIMONE) contro U. (ALECCI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PARMA, 28/02/2023

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas - Opposizione a decreto ingiuntivo - Procedura conciliativa di cui all'art. 6 del TICO - Onere di attivazione in capo al gestore convenuto opposto - Esclusione.

Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incumbente posto a carico dell'utente finale.

Riferimenti normativi: Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 24 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 141 com. 6 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8241 del 2020 Rv. 657615-02

Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025 (Rv. 673658-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. (SANTOSUOSSO GIOVANNI) contro G. (DE LUCA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/11/2021

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - "Rischi non compresi" - Eccezione di inoperatività della polizza - Natura - In senso stretto - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva qualificato alla stregua di "mera difesa" - ritenendone, quindi, ammissibile la proposizione anche dopo lo spirare delle preclusioni assertive - l'eccezione con cui una compagnia assicuratrice aveva ricusato l'operatività della polizza, invocando la clausola contrattuale che escludeva la copertura assicurativa in relazione agli eventi

SEZIONE TERZA

"causati dalla mancata intenzionale osservanza" delle disposizioni o delle autorizzazioni amministrative relative all'attività svolta dall'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27913 del 2021 Rv. 662419-01, N. 16899 del 2023 Rv. 667848-01, N. 31251 del 2023 Rv. 669464-01

Sez. 3, Decreto n. 1697 del 23/01/2025 (Rv. 673620-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **DE STEFANO FRANCO.**

S. (CIOFFI LUIGI MARIA) contro C.

Dichiara estinto il processo, TRIBUNALE SALERNO, 08/11/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Istanza di anonimizzazione delle generalità e altri dati identificativi - Art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Domanda di oscuramento - "Motivi legittimi" - Motivi "opportuni" - Equipollenza - Fattispecie.

In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall'interessato, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16807 del 2020 Rv. 658773-01, N. 4167 del 2022 Rv. 663877-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2024

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente aditi - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all'art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione

SEZIONE TERZA

dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 18881 del 2024 Rv. 671804-01, N. 2081 del 2018, N. 20488 del 2018 Rv. 650298-01, N. 25186 del 2024 Rv. 672482-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2024

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Danno causato da un veicolo senza guida di rotaie - Danno causato dalla "circolazione" - Equivalenza - Veicolo fermo o in movimento - Irrilevanza - Danno avvenuto su area pubblica o privata - Irrilevanza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 30723 del 2022 Rv. 666048-01, N. 10394 del 2024 Rv. 670899-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21983 del 2021 Rv. 661872-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1877 del 27/01/2025 (Rv. 673660-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (CASALI VITTORIO) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2021

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Riunione di cause identiche - Autonomia delle cause - Decadenze processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Ambito di applicazione del principio - Limitazione alla trattazione esclusiva del primo giudizio - Fattispecie.

Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et

SEZIONE TERZA

probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.).

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Massime precedenti Vedi: N. 20248 del 2023 Rv. 668402-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1903 del 27/01/2025 (Rv. 673661-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. (VINCI PAOLO) contro L. (PONTRELLI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE null, 15/06/2023

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da nascita indesiderata - Interruzione volontaria di gravidanza - Presupposti - Onere probatorio - Presunzioni - Requisiti.

In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13881 del 2020 Rv. 658310-01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01, N. 18327 del 2023 Rv. 668488-01

Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025 (Rv. 673739-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

S. (BONAIUTI PAOLO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/06/2021

SEZIONE TERZA

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Natura di contratto di assicurazione per conto di chi spetta - Fondamento.

La polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilità civile, sia per la specifica previsione testuale, secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore "a beneficio dell'acquirente", sia per la ratio complessiva della disciplina legislativa, volta a garantire che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente dell'immobile da costruire non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/06/2005 num. 122 art. 4, Cod. Civ. art. 1891

Massime precedenti Vedi: N. 5749 del 2011 Rv. 616566-01, N. 31686 del 2024 Rv. 672981-01

Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 27/01/2025 (Rv. 673739-02)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (BONAIUTI PAOLO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 08/06/2021

011049 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Decorso del termine - Dalla data della denuncia - Conoscenza - Apprezzamento di fatto ai fini della prescrizione ex art.1669, secondo comma, c.c. - Necessità - Sussistenza.

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE In genere.

In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 13969 del 1999 Rv. 532116-01, N. 777 del 2020 Rv. 656833-02, N. 24486 del 2017 Rv. 645800-01, N. 22093 del 2019 Rv. 655215-01

Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 28/01/2025 (Rv. 673741-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (D'ANDRIA GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 24/06/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE -

SEZIONE TERZA

RITARDO O INADEMPIMENTO Contratto di trasporto aereo stipulato on line - Azione risarcitoria del passeggero nei confronti del vettore - Competenza territoriale - Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Luogo in cui il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Identificazione col domicilio dell'acquirente - Fondamento.

Nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato on line, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710-01, N. 24632 del 2020 Rv. 659913-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582-01, N. 3561 del 2020 Rv. 656952-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1971 del 28/01/2025 (Rv. 673740-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

D. (GALLONE GIORGIO) contro G. (VINCENTI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2021

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Sinistro cagionato da veicolo non assicurato - Azione ex art. 287 c.ass. - Proponibilità della domanda - Richiesta di risarcimento - Indicazioni di cui agli artt. 148 e 149 c.ass. - Necessità - Fondamento.

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE In genere.

Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 287 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15445 del 2021 Rv. 661671-01, N. 32919 del 2022 Rv. 666114-01, N. 30091 del 2024 Rv. 673162-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 1995 del 28/01/2025** (Rv. **673663-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SIMONE ROBERTO**. Relatore: **SIMONE ROBERTO**.

G. (GUIDOTTI ROLANDINO) contro S. (ODORICI SILVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/10/2022

058233 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE Presupposizione - Elementi costitutivi - Fattispecie.

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la possibilità di qualificare la qualità di socio della debitrice principale in termini di presupposto implicito delle fideiussioni prestate, onde inferirne la sopravvenuta inefficacia in conseguenza del suo venir meno, trattandosi di situazione di fatto priva di carattere obiettivo, dipendendo dalla volontà ed attività del socio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 40279 del 2021 Rv. 663549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9909 del 2018 Rv. 648129-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025** (Rv. **673664-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **SIMONE ROBERTO**. Relatore: **SIMONE ROBERTO**.

P. (NIZZARDI GIANLUCA) contro R. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18609 del 2015 Rv. 636980-01

Massime precedenti Vedi: N. 10465 del 2024 Rv. 670843-01, N. 2237 del 2016 Rv. 638823-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 2034 del 28/01/2025 (in corso di massimazione)**

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro P. (CALIGIURI SALVATORE)

Rigetta, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 29/11/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto aereo internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Risarcimento ex art. 20 - Danno in re ipsa - Esclusione - Danno presunto - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 vale a ristorare il pregiudizio derivante dal ritardo in sé, che integra un danno ricorrente non già "in re ipsa" (vale a dire in ragione della mera lesione dell'interesse protetto) bensì quale conseguenza pregiudizievole distinta dalla violazione dell'interesse, benché presunto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento forfettario previsto dall'art. 20 a un passeggero che, al rientro da un viaggio internazionale, aveva ricevuto i propri bagagli con due giorni di ritardo, rigettando, per converso, la domanda volta alla refusione delle ulteriori spese asseritamente sopportate in conseguenza del suddetto ritardo, siccome sfornita di prova).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 19, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 20, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 4723 del 2023 Rv. 666831-01, N. 20941 del 2024 Rv. 671847-01, N. 15352 del 2024 Rv. 671167-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 127 del 05/01/2025** (Rv. **673438-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SABATINI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/05/2021

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di un'azienda sanitaria - Decadenza dall'incarico ex art. 3-bis, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. modif., applicabile razione temporis - Inadempimento - Criterio di apprezzamento - Mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali - Automatismo - Esclusione - Diligenza professionale - Valutazione - Necessità.

113010 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA In genere.

Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 16519 del 2004 Rv. 576059-01

Sez. L, **Sentenza n. 127 del 05/01/2025** (Rv. **673438-02**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. PIRONE OLGA. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SABATINI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 06/05/2021

097202 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di un'azienda sanitaria - Art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con l. n. 135 del 2012 - Interpretazione - Quiescenza in corso di rapporto - Conseguenze - Automatica cessazione dall'incarico - Esclusione.

L'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, convertito con l. n. 135 del 2012, non può essere interpretato nel senso che l'intervenuta quiescenza del direttore generale in corso di rapporto determina la cessazione ope legis dell'incarico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11008 del 2020 Rv. 657852-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 141 del 06/01/2025** (Rv. **673439-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

F. (MOSCA GIOVANNI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/09/2018

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) P.A. datrice di lavoro - Recupero di somme pagate in esecuzione di sentenza cassata - Ritenute sulla retribuzione e sulla pensione - Natura - Modalità.

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. datrice di lavoro, che opera ritenute sulla retribuzione del proprio dipendente al fine di recuperare le somme allo stesso corrisposte in esecuzione di sentenza poi cassata, può operare una compensazione c.d. impropria, senza essere tenuta ad applicare le disposizioni di cui agli artt. 2 del d.P.R. n. 80 del 1950 e 545 c.p.c., che, invece, disciplinano la materia se il prelievo è eseguito, in compensazione cd. impropria, dall'INPS, dietro incarico della P.A., sui ratei di pensione corrisposti ai dipendenti in quiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3648 del 2019 Rv. 652883-01, N. 26580 del 2024 Rv. 672656-01, N. 21646 del 2016 Rv. 641461-01

Sez. L, **Ordinanza n. 276 del 07/01/2025** (Rv. **673385-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **AMIRANTE VITTORIA**. Relatore: **AMIRANTE VITTORIA**.

C. (SOFFIATI MASSIMILIANO) contro S. (SICILIANO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/12/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima, in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34648 del 2022 Rv. 666317-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 602 del 10/01/2025** (Rv. **673564-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO**. *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO**. *P.M. CELENTANO CARMELO*. (Conf.)

D. (ZANGHI' GIUSEPPE) contro R. (PINO ROSA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 18/06/2020

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Sentenza di accertamento del termine nullo - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Diritto dell'INPS al pagamento dei contributi omessi - Diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva - Comune decorrenza del termine di prescrizione quinquennale - Scadenza del termine dichiarato nullo - Sussistenza - Passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità - Irrilevanza.

A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8921 del 2023 Rv. 667170-01, N. 13343 del 2022 Rv. 664637-01

Sez. L, **Ordinanza n. 614 del 10/01/2025** (Rv. **673440-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. *Estensore:* **ORIO ATTILIO FRANCO**. *Relatore:* **ORIO ATTILIO FRANCO**.

S. (MATARAZZO ALBA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 27/08/2018

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità - Art. 11 l. n. 222 del 1984 - Presentazione di nuova domanda amministrativa in pendenza dell'iter amministrativo per una precedente domanda o di ricorso giudiziario - Esclusione - Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. proposto dopo la chiusura della fase amministrativa su una prima domanda e a seguito della presentazione di nuova istanza amministrativa - Improponibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20664 del 2011 Rv. 619186-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 604 del 10/01/2025** (Rv. **673565-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

S. (LOVO MARCO) contro C. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/04/2021

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Autoferrotranvieri - Art. 53 allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - Richiesta di intervento del Consiglio di disciplina - Licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro - Nullità per violazione di norma imperativa - Conseguenze - Sentenza della Corte cost. n. 22 del 2024 - Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - Diritto del lavoratore alla reintegrazione - Sussistenza.

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 23 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6765 del 2023 Rv. 666975-02

Sez. L, **Sentenza n. 605 del 10/01/2025** (Rv. **673386-01**)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

T. (MARAZZA MARCO) contro C. (CIRILLO ERNESTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/02/2021

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Persona in condizione di handicap - Richiesta di accomodamenti ragionevoli - Diritto alla partecipazione al procedimento - Obbligo datoriale di individuazione - Sussistenza - Rifiuto - Conseguenze - Domanda giudiziale di condanna del datore all'adozione delle misure necessarie - Effetti - Individuazione ad opera del giudice del merito - Fattispecie.

La richiesta di accomodamenti ragionevoli da parte della persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, comporta il diritto della stessa a partecipare al procedimento di individuazione di detti accomodamenti, cui il datore di lavoro è obbligato: pertanto, il rifiuto dell'imprenditore di disporre l'adozione costituisce discriminazione vietata e consente di ricorrere al giudice per l'individuazione delle misure necessarie alla soluzione del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, accertato l'utilizzo dello svolgimento dell'attività lavorativa in regime di "smart working" durante la pandemia da

SEZIONE LAVORO

Covid-19 e in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva condannato il datore a consentire l'esecuzione della prestazione con detta modalità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 com. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2006, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6497 del 2021 Rv. 660632-01, N. 30080 del 2024 Rv. 673066-01, N. 14307 del 2024 Rv. 671209-01

Sez. L, Sentenza n. 740 del 12/01/2025 (Rv. 673566-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

C. (LEPORE GIUSEPPE) contro C. (MACCARONE ROCCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/12/2023

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Sanzioni disciplinari - Giudicato penale - Effetti extrapenali di una sentenza di patteggiamento - Principio tempus regit actum - Applicazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali del giudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzione disciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazione del "principio tempus regit actum", sicché le novelle normative sono irretroattive. (Nella specie, la S.C. ha affermato - in materia di conseguenze della sentenza di patteggiamento - che nella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di merito non può prescindere dal vincolo derivante dal combinato disposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nella formulazione vigente al momento dell'irrogazione della sanzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 20721 del 2019 Rv. 654793-02

Sez. L, Ordinanza n. 864 del 13/01/2025 (Rv. 673567-02)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.**

M. (ESCALAR GABRIELE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2019

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Sgravi ex art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 - Decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, in C 2015/5549 - Pagamento effettuato in esecuzione di un ordine del giudice tempestivamente impugnato - Esenzione dall'obbligo di recupero di aiuti relativi a regimi illegali - Esclusione.

In tema di sgravi per l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003, la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 esenta l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ma non rientrano nella nozione di "aiuti concessi" quelli per i

SEZIONE LAVORO

quali l'erogazione erogazione è ancora sub iudice e, quindi, come nella specie, i pagamenti effettuati in esecuzione di un provvedimento giudiziale tempestivamente impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Sez. L, Ordinanza n. 864 del 13/01/2025 (Rv. 673567-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

M. (ESCALAR GABRIELE) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/02/2019

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Aiuti di Stato - Alluvione in Piemonte del novembre 1994 - Rimborso dei contributi previsto dall'art. 4, comma 90, della l. n. 350 del 2003 - Decisione della Commissione UE del 14 agosto 2015, in C-2015/5549 - Legittimità degli sgravi - Condizioni - Sovraccompensazione - Requisito del beneficio - Onere di allegazione e prova - Richiedente - Sussistenza - Valutazione officiosa del giudice - Necessità - Eccezione in senso stretto - Esclusione.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

Nel giudizio volto all'ottenimento degli sgravi per l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003 (agevolazioni che, secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea-TFUE, salvi i casi in cui l'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "de minimis" applicabile oppure il richiedente possa beneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del citato Trattato) la circostanza che non ricorre l'ipotesi di cd. sovraccompensazione dei danni subiti deve essere allegata e provata dal richiedente in quanto rappresenta uno dei requisiti della pretesa, che sono sottoposti alla valutazione officiosa del giudice e non costituiscono, quindi, oggetto di eccezione in senso stretto.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 90 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 7834 del 2018 Rv. 648041-01

Sez. L, Ordinanza n. 965 del 15/01/2025 (Rv. 673621-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

F. (IULIANO ALFONSO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/10/2019

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Dichiarazione sostitutiva della certificazione - Modalità di redazione - Mancanza della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il reddito - Irrilevanza - Ragioni - Deposito della dichiarazione in prossimità dell'udienza di discussione in appello - Ammissibilità - Condanna alle spese comunque emessa - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO

In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio"), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l'efficacia dell'autocertificazione deve intendersi riferita all'intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16132 del 2016 Rv. 640728-01, N. 13253 del 2024 Rv. 670922-01, N. 24303 del 2016 Rv. 642277-01, N. 13367 del 2011 Rv. 617492-01

Sez. L, Ordinanza n. 955 del 15/01/2025 (Rv. 673568-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

B. (VIGLIOTTI STELLA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/06/2019

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Oggetto e complessità della singola controversia - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di spese processuali e ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 55

Massime precedenti Difformi: N. 8792 del 2019 Rv. 653393-01

Massime precedenti Vedi: N. 30732 del 2017 Rv. 646658-01, N. 968 del 2022 Rv. 663916-01

Sez. L, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2025 (Rv. 673570-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

S. (PALADIN FRANCESCO) contro S. (BEVILACQUA CAMILLO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/08/2023

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Procedimento disciplinare - Art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19 luglio 2018 - Interpretazione - Termine per la conclusione del procedimento - Computo -

SEZIONE LAVORO

Ricomprendimento del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 19/07/2018 art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 15324 del 2024 Rv. 671226-01, N. 21260 del 2017 Rv. 645804-01

Sez. L, **Ordinanza n. 1227 del 17/01/2025** (Rv. **673569-01**)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

Z. (PADOVANI FABIO) contro C. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2022

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Abuso - Verifica - Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza - Dati quantitativi - Insufficienza - Necessità di una valutazione complessiva - Conseguenze.

In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 19580 del 2019 Rv. 654502-01, N. 26417 del 2024 Rv. 672590-01, N. 17968 del 2016 Rv. 641079-01, N. 4984 del 2014 Rv. 629667-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Sentenza n. 1328 del 20/01/2025** (Rv. **673622-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

L. (DI BACCO LORENZO) contro A. (CASTIGLIONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/07/2018

076003 EMIGRAZIONE - TUTELA DEL LAVORATORE ITALIANO ALL'ESTERO Accordo di Washington del 23 maggio 1973 in materia di sicurezza sociale - Tutela previdenziale secondo l'ordinamento italiano - Sussistenza - Riferimento ex art. 7 al lavoro svolto alle dipendenze di impresa controllata da impresa italiana - Significato.

129061 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE In genere.

L'art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 1975, di recepimento della Convenzione di Washington tra Italia e U.S.A. in materia di sicurezza sociale, nel prevedere che il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un'impresa controllata da un'impresa italiana è coperto dalla legislazione italiana, nulla immuta rispetto alla previsione di ordine generale dell'art. 2115 c.c., secondo la quale il datore di lavoro è il responsabile dell'obbligo contributivo, poiché il riferimento al lavoro alle dipendenze di impresa "controllata da un'impresa italiana" rileva quale mero presupposto di fatto per l'applicazione della legge italiana e non anche per identificare un diverso titolare degli obblighi di natura contributiva e risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Tratt. Internaz. 23/05/1973, Legge 24/02/1975 num. 86 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 17108 del 2022 Rv. 664866-01, N. 11753 del 1997 Rv. 510322-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 1357 del 20/01/2025** (Rv. **673571-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA.

O. (BOER PAOLO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 20/10/2017

129071 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - VOLONTARI Prosecuzione della contribuzione volontaria per l'Assicurazione Generale Obbligatoria - Divieto di doppia contribuzione ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997 - Contribuzione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 - Rilevanza - Deroga al divieto ex art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 - Insussistenza.

Il divieto di doppia contribuzione stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale a tale divieto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 184 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 282 art. 5

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 1445 del 21/01/2025** (Rv. **673572-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro G. (VALORZI ANDREA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/06/2023

058278 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 - Obbligo di restituzione - Simulazione di contratto di lavoro subordinato - Prova della simulazione - Poteri delle parti.

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE In genere.

In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 8 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11659 del 2024 Rv. 671008-01

Sez. L, **Sentenza n. 1450 del 21/01/2025** (Rv. **673573-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**. P.M. **PIRONE OLGA**. (Conf.)

C. (VIGONE VITTORIO) contro E. (CARATOZZOLO ENRICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/10/2023

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Pagamento di retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Trattamenti retributivi - Nozione - Diversità rispetto ai trattamenti economici ex art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 razione temporis vigente - Applicabilità ex art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Conseguenze.

La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 6, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10354 del 2016 Rv. 639646-01, N. 8955 del 2017 Rv. 644062-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 1818 del 25/01/2025** (Rv. **673665-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

V. (CATALANO VESEVO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/07/2019

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Sanzione conservativa inflitta per plurime condotte - Esclusione della sussistenza di parte degli illeciti contestati - Conseguenze - Art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Potere-dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Criteri.

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. del 2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21 com. 1 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10236 del 2023 Rv. 667416-01

Sez. L, **Sentenza n. 1842 del 25/01/2025** (Rv. **673666-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **MARCHESE GABRIELLA.** Relatore: **MARCHESE GABRIELLA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

I. (POLICASTRO LUCIA) contro B. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 27/06/2017

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianità - Art. 1, commi 185 e 187, l. n. 662 del 1996 - Personale della P.A. - Rinvio a fonte regolamentare attuato con d.m. n. 331 del 1997 - Combinato disposto - Effetti - Applicabilità per tutte le pubbliche amministrazioni - Anche per INPS ed INAIL.

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' In genere.

La disciplina del cumulo di pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente, stabilita dall'art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 per il settore privato e quello pubblico, è stata per quest'ultimo completata con il rinvio operato dal comma 187 dello stesso articolo ad una fonte regolamentare, costituita dal d.m. n. 331 del 1997, il cui art. 4, comma 2, in combinato disposto con tali disposizioni di legge, delinea una normativa speciale - applicabile indistintamente a tutto il personale delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 29 del 1993, INPS ed INAIL compresi

SEZIONE LAVORO

- che garantisce, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro, la rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianità maturata, anziché il mero riconoscimento del diritto a supplementi di pensione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 187 CORTE COST., Decr. Minist. Tesoro 29/07/1997 num. 331 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14417 del 2019 Rv. 653979-01

Sez. L, Sentenza n. 1866 del 27/01/2025 (Rv. 673668-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (TERMINI LUCIANO) contro C. (AMOROSO CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2018

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Enti pubblici non economici - Comune di Palermo - Rapporti di lavoro costituiti con contratti di diritto privato - Art. 1, comma 2, d.l. n. 24 del 1986 conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986 - Disposizioni limitative della contrattazione collettiva ex art. 9, comma 17, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 e successivi provvedimenti di proroga - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

103168 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE In genere.

Le disposizioni limitative della contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2020, e successivi provvedimenti di proroga, riguardano solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico ex art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, non si applicano ai rapporti di lavoro con il Comune di Palermo costituiti con contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base delle menzionate disposizioni limitative, aveva negato a un dipendente del Comune di Palermo gli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per le imprese edili e dal contratto integrativo provinciale, pacificamente applicati al suo rapporto di lavoro in forza del citato d.l. n. 96 del 1986).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/02/1986 num. 24 art. 1 com. 2, Legge 09/04/1986 num. 96, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 9 com. 17 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST., DPR 04/09/2013 num. 122 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 453 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 454 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 254 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20226 del 2024 Rv. 672006-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 1880 del 27/01/2025** (Rv. **673669-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (MARAZZA MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/03/2021

098244 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SANZIONI DISCIPLINARI Artt. 10 e 11 c.c.n.l. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa del 17 ottobre 2008 - Sospensione cautelare facoltativa - Presupposto - Pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare - Assenza - Conseguenze.

Il potere datoriale di sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente, disciplinato ai sensi degli artt. 10 e 11 del c.c.n.l. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico e Amministrativa del 17 ottobre 2008, è subordinato alla pendenza di procedimento penale a carico del lavoratore per gli stessi fatti per cui è stato promosso quello disciplinare, sicché, in difetto di tale presupposto, il provvedimento di sospensione adottato è invalido.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 17/10/2008 art. 10, Contr. Coll. 17/10/2008 art. 11, Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 55 ter, Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 20708 del 2018 Rv. 649927-01, N. 29683 del 2024 Rv. 673061-01

Sez. L, **Sentenza n. 1864 del 27/01/2025** (Rv. **673667-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

C. (MONICO GIANMARIA) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/07/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia del T.F.R. - Requisiti - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Accertamento giudiziale del credito - Necessità - Società cancellata dal registro delle imprese - Accertamento nei confronti dei soci - Riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.

L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 15384 del 2021 Rv. 661677-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 1881 del 27/01/2025** (Rv. **673670-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

A. (BAGLIO PAOLA) contro C. (FERRO FEDERICA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/10/2023

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Sospensione del dipendente per inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19 - Art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021 razione temporis vigente - Concorrenza con altra legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa - Principio della c.d. priorità della causa sospensiva - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

In tema di inottemperanza all'obbligo vaccinale anti Covid-19, alla sospensione dal lavoro prevista dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv. con l. n. 76 del 2021, razione temporis vigente, disposta in presenza di precedente legittima causa di sospensione della prestazione lavorativa, non è applicabile il principio della cd. priorità della causa di sospensione, secondo cui ai fini del trattamento retributivo prevale la causa verificatasi per prima, poiché tale principio riguarda solo le cause di sospensione con diritto alla retribuzione, e non opera quando la causa sopravvenuta è conseguenza dell'assoluta impossibilità di rendere la prestazione. (Fattispecie riguardante provvedimento di sospensione, disposto per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nei confronti di infermiera dipendente di ASL già assente dal lavoro per malattia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15941 del 2013 Rv. 626939-01, N. 31216 del 2024 Rv. 673151-02

Sez. L, **Sentenza n. 2101 del 29/01/2025** (Rv. **673671-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

B. (MACONE PIERFRANCESCO) contro I. (DEL VECCHIO BRUNO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2019

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia INPS - Accertamento dei presupposti di legge - Diritto alla prestazione previdenziale - Cessazione per revoca della sentenza dichiarativa del fallimento - Onere del lavoratore di procedere ad esecuzione individuale - Esclusione - Fondamento.

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8529 del 2012 Rv. 623044-01, N. 1886 del 2020 Rv. 656656-01, N. 1861 del 2022 Rv. 663603-01

Sez. L, Ordinanza n. 2066 del 29/01/2025 (Rv. 673742-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.**

P. (GILI CARLA) contro S. (CANNATI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/04/2022

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27.4.2015 - Difese del lavoratore - Rispetto del termine di cinque giorni - Ricezione da parte del datore di lavoro - Necessità - Esclusione - Inoltro - Sufficienza - Ragioni.

In tema di procedimento disciplinare, l'art. 8 c.c.n.l. metalmeccanici industria del 27/04/2015, secondo cui le sanzioni disciplinari non possono applicarsi prima che siano trascorsi cinque giorni, entro i quali il dipendente può presentare le sue giustificazioni, va interpretato in maniera conforme alla ratio di tutela del diritto di difesa del lavoratore incolpato e, quindi, nel senso che le giustificazioni devono essere inoltrate, non necessariamente pervenire, al datore di lavoro entro cinque giorni dalla contestazione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/2015 art. 8, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5800 del 2012 Rv. 621871-01, N. 32607 del 2018 Rv. 651988-01

Sez. L, Ordinanza n. 2157 del 30/01/2025 (Rv. 673673-01)

Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

L. (CARBONELLI ANTONIO) contro D. (DISERTORI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/01/2023

103249 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - PERSONALE DI VIGILANZA Diritto ai permessi ex art. 33 l. n. 104 del 1992 - Utilizzo per finalità diverse dall'assistenza al familiare disabile - Licenziamento per giusta causa - Configurabilità - Accertamento dell'abuso per mezzo di agenzie investigative - Liceità - Fattispecie.

103257 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO In genere.

SEZIONE LAVORO

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA In genere.

L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15094 del 2018 Rv. 649245-01, N. 1227 del 2025 Rv. 673569-01, N. 26417 del 2024 Rv. 672590-01, N. 4984 del 2014 Rv. 629666-01

Sez. L, Sentenza n. 2403 del 31/01/2025 (Rv. 673672-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

I. (PREDEN SERGIO) contro D. (CIANCAGLINI ROSAMARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/03/2018

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Prestazioni di prepensionamento - Pensione di anzianità - Dipendenti di organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro dell'Unione - Disciplina - Art. 66 del cap. 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 - Conseguenze - Applicazione della totalizzazione e pro-rata - Esclusione - Violazione del principio di discriminazione indiretta ex art. 45 del TFUE - Insussistenza - Diritto alla totalizzazione e al pro-rata in base alla legislazione italiana - Decorrenza - Dall'entrata in vigore del d.l. del d.l. n. 69 del 2023, conv. con l. n. 103 del 2023 - Per le domande amministrative successive.

La pensione di anzianità dei dipendenti di organizzazioni internazionali aventi sede in uno Stato membro dell'Unione, in quanto riconducibile al paradigma delle pensioni di vecchiaia anticipata e dunque alle prestazioni di prepensionamento, è regolata dall'art. 66 del capitolo 7 del Regolamento UE n. 883 del 2004 e, quindi, autonomamente dalla pensione di vecchiaia: pertanto, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, deve escludersi l'applicazione degli istituti della totalizzazione e della liquidazione pro-rata, previsti solo per quest'ultima prestazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 45 del TFUE e del principio di discriminazione indiretta, ed applicabili a partire dall'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 69 del 2023, conv. dalla l. n. 103 del 2023, che, con previsione innovativa, ha esteso la facoltà di cumulo (prima prevista dal legislatore ex art. 18 della l. n. 115 del 2015 per il solo riconoscimento della pensione di vecchiaia, di invalidità e superstiti) anche alle pensioni di anzianità, ma per le sole domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del citato art. 5.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 5, Legge 10/08/2023 num. 103, Legge 29/07/2015 num. 115 art. 18, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25075 del 2023 Rv. 668752-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 102 del 04/01/2025** (Rv. **673707-01**)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CAPONE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2017

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALI - CONDIZIONATO Giudizio di cassazione - Parte vittoriosa in appello - Ricorso incidentale condizionato - Ammissibilità - Limiti.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 25694 del 2024 Rv. 672453-01

Sez. T, **Ordinanza n. 105 del 04/01/2025** (Rv. **673708-01**)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

C. (MESSINA CAROLINA SABRINA) contro R. (CUVA ANGELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/05/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Requisito della ruralità - Efficacia retroattiva - Limiti.

In tema di agevolazione IMU, prevista dall'art. 13, comma 8, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, l'efficacia retroattiva del requisito di ruralità è riconosciuta dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 solo per le domande di variazione catastale presentate entro la data del 30 settembre 2012, mentre per quelle proposte successivamente l'efficacia dell'annotazione inizia a decorrere dalla data della presentazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 CORTE COST., Legge 28/10/2013 num. 124 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30456 del 2024 Rv. 672959-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 118 del 04/01/2025** (Rv. **673675-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 29/09/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.

In tema di IMU, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, laddove impiegati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone, divenendo, in tal caso, l'utilizzatore titolare di un diritto personale di godimento atipico ed assumendo una posizione analoga a quella di un conduttore o di un comodatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 3268 del 2019 Rv. 652520-01

Sez. T, **Ordinanza n. 134 del 05/01/2025** (Rv. **673697-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

T. (BALDASCINO MIRELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/02/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Documento prodotto in copia - Disconoscimento della conformità all'originale - Diniego di originale - Presupposti - Differenze - Conseguenze.

In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificialmente creata, privandola di efficacia probatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Conformi: N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 285 del 07/01/2025** (Rv. **673820-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 09/05/2016

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia pubblica residenziale - Cessione soggetta ad IVA - Agevolazione ex art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Incompatibilità - Esclusione.

In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità di un atto ai fini IVA non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, il quale, con riferimento agli atti di assegnazione aventi per oggetto la proprietà di immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, ha per oggetto l'esenzione dalle diverse e autonome imposte catastale e ipotecaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 48, DPR 26/06/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Difformi: N. 8094 del 2018 Rv. 647725-01

Massime precedenti Vedi: N. 29895 del 2020 Rv. 660103-01

Sez. T, **Ordinanza n. 287 del 07/01/2025** (Rv. **673709-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (LAI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 23/12/2020

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Contraddittorio endoprocedimentale - Nuove contestazioni successive alla notifica del p.v.c. - Termine ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Decorrenza.

In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la formulazione, da parte dell'Ufficio, di ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica del p.v.c., redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito delle sue osservazioni, fa decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a partire dal momento in cui ne viene data notizia al soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del p.v.c., trattandosi di contestazioni non conosciute prima dal contribuente, anche se i fatti materiali posti alla base sono stati già rilevati in occasione della redazione del p.v.c. medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37225 del 2022 Rv. 666440-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 307 del 08/01/2025** (Rv. **673821-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.
M. (MAGGIOLO CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 18/09/2019

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE IRPEF - Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione - Periodo d'imposta - Individuazione - Criteri.

In tema di IRPEF, il periodo d'imposta al quale imputare i redditi, costituiti da proventi di attività illecita, va individuato facendo riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità degli stessi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall'art. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 25684 del 2021 Rv. 662298-01, N. 2777 del 2009 Rv. 606465-01, N. 28629 del 2021 Rv. 662472-01

Sez. T, **Ordinanza n. 292 del 08/01/2025** (Rv. **673711-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**.

M. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01

Massime precedenti Difformi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 317 del 08/01/2025** (Rv. **673676-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SALINETTI PIERPAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/04/2018

100186 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 1989 del 2016 Rv. 638773-01

Sez. T, **Ordinanza n. 300 del 08/01/2025** (Rv. **673791-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** Estensore: **CHIECA DANILO.** Relatore: **CHIECA DANILO.**

R. (GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/07/2020

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23793 del 2018 Rv. 650364-01

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 289 del 08/01/2025** (Rv. **673710-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (SALLEMI SEBASTIANO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 14/01/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Aiuti di Stato cd. de minimis - Superamento delle soglie - Verifica - Soglie fissate dal Regolamento CE - Periodo di riferimento - Momento di concessione del beneficio.

In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell'art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Commissione CEE 18/12/2013 num. 1407 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 1 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 12/01/2001 num. 69, Regolam. Commissione CEE 15/12/2006 num. 1998, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 5, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30651 del 2023 Rv. 669285-01, N. 27053 del 2022 Rv. 665860-01

Sez. T, **Ordinanza n. 300 del 08/01/2025** (Rv. **673791-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

R. (GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/07/2020

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Contenzioso tributario - Dispositivo redatto in camera di consiglio - Natura di atto interno - Ragioni - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, nella disciplina vigente prima delle modifiche apportate all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 220 del 2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 3 del citato art. 35, non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, poiché l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata, con conseguente sua validità anche se manca il dispositivo sottoscritto dal presidente, non essendo previsto nel citato art. 276, ultimo comma, c.p.c. un corrispondente vizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 446 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 com. 1 lett. P PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4430 del 2022 Rv. 663925-01, N. 9892 del 2005 Rv. 581079-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 449 del 09/01/2025** (Rv. **673677-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **ROSETTI RICCARDO**. Relatore: **ROSETTI RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (AVOLA FARACI ROBERTA MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/08/2016

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Spese per assistenza a persona invalida - Deducibilità ex art. 10, comma 1, lett. B), TUIR - Presupposti - Limiti.

In tema di imposte sul reddito, le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r., sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104 del 1992, sono quelle specificamente dirette all'assistenza del beneficiario, a prescindere dalla natura specialistica della stessa o dalla particolare qualificazione professionale del soggetto che la presta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 201 del 2014 Rv. 629231-01

Sez. T, **Sentenza n. 500 del 09/01/2025** (Rv. **673792-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ROSETTI RICCARDO**. Relatore: **ROSETTI RICCARDO**. P.M. **DI MAURO MICHELE**. (Conf.)

U. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/05/2022

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI Tassazione dei dividendi azionari - Rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libertà di circolazione - Necessità - Artt. 14 e 15 TUIR - Rapporti - Conseguenze.

In tema di tassazione dei dividendi azionari, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 18, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 63, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 26377 del 2018 Rv. 650810-01, N. 10465 del 2014 Rv. 630890-01

Sez. T, **Ordinanza n. 677 del 10/01/2025** (Rv. **673698-02**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

S. (BORTOLASO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/05/2018

SEZIONE TRIBUTARIA

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Iscrizione diretta a ruolo di interessi e sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.

L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (ratione temporis vigente), senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17972 del 2019 Rv. 654706-01

Sez. T, Ordinanza n. 677 del 10/01/2025 (Rv. 673698-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

S. (BORTOLASO CLAUDIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/05/2018

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Cartella di pagamento - Irritualità della notificazione - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Applicabilità - Fondamento - Limiti.

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento (nella specie, avvenuta a mezzo posta direttamente da parte dell'agente della riscossione) è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., purché non sia intervenuta, medio tempore, la decadenza dal potere di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01

Sez. T, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025 (Rv. 673680-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PEDULLA' LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2022

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando

SEZIONE TRIBUTARIA

gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 8048 del 2019 Rv. 653291-01

Sez. T, Ordinanza n. 694 del 10/01/2025 (Rv. 673684-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

F. (DI SOMMA ANTONIO MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/03/2016

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Agenzia delle entrate - Atto di appello - Provenienza dall'Ufficio periferico ed idoneità ad esprimerne la volontà - Presunzione - Limiti.

In tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 15470 del 2016 Rv. 640640-01

Massime precedenti Vedi: N. 2901 del 2019 Rv. 652337-01, N. 23782 del 2024 Rv. 672130-01

Sez. T, Ordinanza n. 644 del 10/01/2025 (Rv. 673680-02)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PEDULLA' LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Calamità naturali - Art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - Decisione della Commissione (UE) 2015/5549 - Imprese - Aiuti di Stato illegittimo - Benefici individuali già concessi - Compatibilità con il mercato interno - Condizioni - Fattispecie.

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 1990 in Sicilia, non è applicabile ai contribuenti che

SEZIONE TRIBUTARIA

svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, secondo cui gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione sono compatibili con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, sussiste un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento de minimis applicabile.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Massime precedenti Conformi: N. 2208 del 2019 Rv. 652369-01

Massime precedenti Vedi: N. 25273 del 2024 Rv. 672389-01, N. 17199 del 2019 Rv. 654528-01

Sez. T, Ordinanza n. 580 del 10/01/2025 (Rv. 673678-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

F. (PAPARELLA FRANCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/03/2017

178360 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SOGGETTI PASSIVI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (E ASSISTENZA) - COMPIMENTO DI ATTI Disciplina antielusiva ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Riqualificazione in evasione fiscale - Mancata osservanza del contraddittorio preventivo ai sensi del comma 4 - Lesione del contraddittorio endoprocedimentale- Insussistenza.

In tema di imposte sui redditi, la riqualificazione in evasione fiscale di condotte poste in essere dal contribuente e allo stesso contestate dalla Amministrazione finanziaria come di abuso del diritto o elusive non realizza alcun nocumento al diritto di difesa e non richiede l'osservanza del contraddittorio procedimentale preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, rimanendo intatti i fatti posti a base dell'accertamento e mutando solo la loro sussunzione giuridica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22072 del 2024 Rv. 672344-01

Sez. T, Ordinanza n. 600 del 10/01/2025 (Rv. 673712-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 130, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 131, Legge 28/12/2005 num. 208 art. 1 com. 132, DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17586 del 2019 Rv. 654733-01

Massime precedenti Vedi: N. 27250 del 2022 Rv. 665864-01

Sez. T, Ordinanza n. 585 del 10/01/2025 (Rv. 673679-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (PANNELLA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/07/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01

Sez. T, Ordinanza n. 689 del 10/01/2025 (Rv. 673683-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: NAPOLITANO ANGELO. Relatore: NAPOLITANO ANGELO.

B. (MACCALLINI CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 24/08/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sottoscrizione - Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 -

SEZIONE TRIBUTARIA

Natura - Conseguenze - Sussistenza requisiti soggettivi in capo al funzionario sottoscrittore - Presunzione.

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21972 del 2024 Rv. 672339-01, N. 220 del 2014 Rv. 629872-01

Sez. T, Ordinanza n. 698 del 10/01/2025 (Rv. 673822-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

C. (LOSTIA GIANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 21/04/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Dichiarazione congiunta dei coniugi - Avviso di accertamento - Definitività nei confronti di un coniuge - Impugnazione della pretesa tributaria da parte dell'altro coniuge - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, il co-dichiarante è legittimato ad impugnare autonomamente l'avviso di accertamento notificato al coniuge, ancorché divenuto definitivo nei confronti di quest'ultimo, in quanto deve essergli garantito il diritto di difesa in giudizio rispetto agli atti con cui l'erario faccia valere in executivis delle riprese fiscali fondate su atti impositivi notificati solo al coniuge e, in virtù del principio generale di cui all'art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei debitori solidali non ha effetto contro l'altro debitore solidale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Legge 13/04/1977 num. 1142 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 462 del 2018 Rv. 646909-01

Sez. T, Ordinanza n. 669 del 10/01/2025 (Rv. 673682-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FIDELIO ANTONELLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/04/2020

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Giudizio d'ottemperanza - Natura - Carattere cd. chiuso - Poteri del giudice dell'ottemperanza - Attività cognitiva e ricostruttiva - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di ottemperanza delle sentenze tributarie, il cd. carattere chiuso del giudizio vincola il giudice ad esercitare il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, ma, ove il comando non risulti ben definito, egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, ponendo in essere un'attività cognitiva e ricostruttiva, non consentita, invece, nell'esecuzione civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'ottemperanza, che aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione di un rimborso, senza tuttavia determinare le modalità operative una volta riscontrata l'incapienza delle risorse stanziare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14642 del 2019 Rv. 654130-01

Sez. T, Ordinanza n. 666 del 10/01/2025 (Rv. 673681-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BIDOGGIA ELENIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/07/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - Regime transitorio - Coordinamento.

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11620 del 2018 Rv. 648527-01

Massime precedenti Vedi: N. 31649 del 2024 Rv. 673215-01, N. 25191 del 2024 Rv. 672376-01

Sez. T, Ordinanza n. 600 del 10/01/2025 (Rv. 673712-02)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: TARTAGLIONE GIULIANO. Relatore: TARTAGLIONE GIULIANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MANZI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/07/2021

SEZIONE TRIBUTARIA

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Applicabilità all'IRAP - Esclusione - Fondamento.

In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10483 del 2018 Rv. 647996-01

Sez. T, Ordinanza n. 719 del 11/01/2025 (Rv. 673823-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/04/2022

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Ambito di applicazione - Terreni e relative pertinenze - Distinzione tra pertinenza civile e pertinenza fiscale - Conseguenze.

In tema di agevolazione per la piccola proprietà contadina, prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, la nozione fiscale di pertinenza dei terreni agricoli differisce da quella civile, in quanto, prevalendo nella prima una visione economico-funzionale, il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell'attività di impresa, tale da ricomprendere tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 31840 del 2024 Rv. 673217-01

Sez. T, Ordinanza n. 730 del 11/01/2025 (Rv. 673685-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

M. (COPPOLA PAOLA) contro C. (DI MEGLIO GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Contenuto.

In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9008 del 2017 Rv. 643644-01

Sez. T, Ordinanza n. 730 del 11/01/2025 (Rv. 673685-02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: SOCCI ANGELO MATTEO. Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO.

M. (COPPOLA PAOLA) contro C. (DI MEGLIO GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 07/01/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Tariffe - Determinazione - Delibera comunale - Carattere - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 65, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16165 del 2018 Rv. 649267-01

Massime precedenti Vedi: N. 11217 del 2020 Rv. 657885-01

Sez. T, Ordinanza n. 726 del 11/01/2025 (Rv. 673824-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

S. (SARAI EUGENIO) contro C. (PAFUNDI GABRIELE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/04/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione per immobili rurali non iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10 - Presupposti - Annotazione del requisito della ruralità ai sensi dell'art. 5 del d.m. 26 luglio 2016 - Sufficienza.

In tema di esenzione IMU per le abitazioni e i fabbricati strumentali all'attività agricola, non iscritti nella categoria catastale A/6 e D/10, l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del d.m. del Ministero economia e finanze del 26 luglio 2016, equivale all'attribuzione del requisito predetto, con applicazione degli effetti retroattivi disciplinati dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5, DM min. EFI 26/07/2016 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22009 del 2024 Rv. 672248-01, N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01, N. 10283 del 2019 Rv. 653370-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 723 del 11/01/2025** (Rv. **673815-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.**

P. (RUSSO FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 20/01/2022

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Difformità tra atto notificato e atto depositato in giudizio - Inammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, ai fini dell'operatività della sanzione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del ricorso e sullo svolgimento dell'attività difensiva, poiché la ratio è di evitare che eventuali differenze tra l'esemplare depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio, impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello, attesa la difformità tra l'atto notificato e quello depositato, nonostante le compiute difese articolate dal contribuente e l'assenza di controversia in ordine all'oggetto del gravame).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13058 del 2017 Rv. 644244-01

Sez. T, **Ordinanza n. 727 del 11/01/2025** (Rv. **673816-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (LARIVERA ALBINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 23/05/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU-ICI - Agenzia del demanio - Soggetto passivo di imposta - Condizioni - Fondamento.

In tema di IMU e ICI, l'Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell'imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio, disponibile ed indisponibile, dello Stato, poiché ne è mera affidataria dell'amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma ciò, tuttavia, non esclude che essa possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, divenendo titolare di un patrimonio autonomo, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 29 luglio 2005.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/11/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., DM min. EFI 29/07/2005 art. 1, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 65 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10655 del 2019 Rv. 653655-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 768 del 12/01/2025** (Rv. **673825-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

B. (*CRETI GIOVANNA*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/01/2018

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24899 del 2018 Rv. 650979-01, N. 16080 del 2022 Rv. 664721-01

Sez. T, **Ordinanza n. 782 del 12/01/2025** (in corso di massimazione)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

B. (*IELO ANTONIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 29/03/2023

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. - Avviso di ricevimento della raccomandata - Produzione in giudizio - Sufficienza - Materiale consegna al destinatario - Necessità - Esclusione.

Ai fini della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., è sufficiente produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata previsto da detta norma, in modo da dimostrare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non richiedendosi, invece, la sua materiale consegna al destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140

Massime precedenti Vedi: N. 32201 del 2018 Rv. 651828-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 759 del 12/01/2025** (Rv. **673686-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**. P.M. **DI MAURO MICHELE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ABBADESSA GIANMARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 02/08/2019

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Erronea intitolazione del motivo di ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Riqualficazione - Condizioni.

L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26310 del 2017 Rv. 646419-01

Massime precedenti Vedi: N. 25557 del 2017 Rv. 646414-01

Sez. T, **Ordinanza n. 789 del 12/01/2025** (Rv. **673700-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 15/05/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Generica inerzia delle parti - Estinzione del giudizio ex art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni del giudice non è riconducibile, in mancanza di specifica previsione in tal senso, all'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, dopo aver sospeso per pregiudizialità il giudizio avverso la cartella di pagamento, ne aveva dichiarato l'estinzione per inattività delle parti, ritenendo tardiva l'istanza di trattazione, senza avvedersi che il termine per la sua presentazione non era iniziato a decorrere, poiché il giudizio pregiudicante, avverso l'avviso di accertamento presupposto, non era stato ancora definito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 7330 del 2011 Rv. 617594-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 800 del 12/01/2025** (Rv. **673790-01**)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

A. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/02/2021

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Determinazione della tassa - Commisurazione alla parte di suolo effettivamente occupato - Entità dell'effettiva occupazione - Prova - Onere a carico dell'ente impositore.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è determinata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 566 del 1993, in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, gravando sull'ente impositore, tenuto a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale, l'onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell'effettiva occupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 566 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2433 del 2004 Rv. 570004-01

Sez. T, **Ordinanza n. 788 del 12/01/2025** (Rv. **673699-01**)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 26/06/2015

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Ipotesi previste dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997 - Alternatività - Conseguenze.

In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 4 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 4 lett. B CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11721 del 2011 Rv. 618233-01, N. 1542 del 2018 Rv. 647101-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Sentenza n. 769 del 12/01/2025** (Rv. **673801-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

C. (CARLOMAGNO ALESSANDRA) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/12/2019

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Società produttrice di energia elettrica - Tariffa agevolata ex art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di TOSAP, alla società produttrice di energia elettrica si applica l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, poiché la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse (produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione), tali che, in assenza dell'una non possono compiersi le altre e ciascuna è realizzata esclusivamente nell'interesse delle altre.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15162 del 2024 Rv. 671326-01

Sez. T, **Sentenza n. 771 del 12/01/2025** (Rv. **673789-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

E. (NICASTRO ROSAMARIA) contro C. (CARLOMAGNO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/06/2020

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TOSAP - Regime agevolato - Richiesta del contribuente - Necessità - Esclusione - Quantificazione - Criteri.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il regime agevolato di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere applicato dall'ente impositore, utilizzando per la sua quantificazione le indicazioni desumibili dal provvedimento di autorizzazione all'occupazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9697 del 2005 Rv. 580872-01

Sez. T, **Ordinanza n. 781 del 12/01/2025** (Rv. **673687-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**.

A. (SCAFATI ANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2022

SEZIONE TRIBUTARIA

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamenti del messo notificatore - Indicazioni - Modello prestampato - Invalidità della notificazione - Impugnazione mediante querela di falso - Esclusione.

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14658 del 2024 Rv. 671420-01

Sez. T, Sentenza n. 769 del 12/01/2025 (Rv. 673801-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

C. (CARLOMAGNO ALESSANDRA) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/12/2019

184002 USI CIVICI - ACCERTAMENTO Usi civici - Terra facente parte di un demanio universale - Presunzione di demanialità - Sussistenza - Prova contraria - Oggetto ed onere.

In tema di usi civici, la dimostrazione che una terra fa parte di un demanio universale comporta la presunzione della demanialità della stessa, salvo che sussista un preciso titolo da cui risulti per essa la trasformazione del demanio in allodio, con onere della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 11, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 12, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23323 del 2019 Rv. 655250-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12570 del 2023 Rv. 667733-01

Sez. T, Ordinanza n. 867 del 13/01/2025 (Rv. 673701-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

F. (AGOSTINO MONICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/02/2017

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Imposta di registro - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni- Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, l'avviso di accertamento riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, è sufficientemente motivato per relationem, ove contenga l'enunciazione dei criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore imponibile e l'indicazione specifica dei beni oggetto di valutazione sintetico-comparativa. (Principio applicato con riferimento ad un atto impositivo contenente tutti gli estremi dei tre atti di compravendita di terreni con caratteristiche analoghe a quello accertato, utilizzati per la valutazione sintetico-comparativa).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 21066 del 2017 Rv. 645672-01, N. 4396 del 2018 Rv. 647547-01

Sez. T, Ordinanza n. 842 del 13/01/2025 (Rv. 673688-01)

Presidente: LA ROCCA GIOVANNI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ZOCALI ANDREA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/03/2019

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Royalties - Condizione della vendita - Valore della merce in dogana - Inclusione - Condizioni.

In tema di diritti doganali, i corrispettivi e i diritti di licenza (cd. royalties), dovuti dall'importatore in relazione alle merci importate, costituiscono una "condizione della vendita" ai fini della rilevanza degli stessi quale componente del valore della merce in dogana ex art. 32 del codice doganale comunitario e, conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettifica dell'Ufficio, non solo quando l'operazione è subordinata espressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza, all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando il rapporto di subordinazione si evince dal tenore complessivo delle clausole contrattuali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159

Massime precedenti Vedi: N. 18114 del 2023 Rv. 668361-01, N. 31013 del 2023 Rv. 669720-01, N. 16695 del 2019 Rv. 654686-01

Sez. T, Ordinanza n. 876 del 13/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: FLAMINI MARTINA. Relatore: FLAMINI MARTINA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (GIORDANO VITTORIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 01/03/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti sia del debitore principale sia del fideiussore - Unicità del titolo - Conseguenze - Tassa di registro - Misura fissa - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base al principio dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in base alla previsione dell'art. 8 della tariffa allegata al medesimo d.P.R., senza che assuma rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18520 del 2019 Rv. 654578-01

Sez. T, Ordinanza n. 892 del 14/01/2025 (Rv. 673689-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO**. Estensore: **BERNARDO CECILIA**. Relatore: **BERNARDO CECILIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GLENDI CESARE FEDERICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/12/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sgravio cartella di pagamento in esecuzione sentenza - Conseguenze - Giudizio sul diniego di autotutela - Esclusione - Fattispecie.

Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ove non riguardi gli atti prodromici oppure il merito della pretesa impositiva, produce effetti limitatamente a tale cartella ed al relativo giudizio, mentre non ha alcun effetto sul diverso giudizio proposto dal contribuente avverso il diniego di annullamento in autotutela, nel corso del quale possono farsi valere solo vizi relativi al medesimo diniego e non alla pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in conseguenza del provvedimento di sgravio della cartella disposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche in relazione al diverso giudizio proposto avverso il diniego di autotutela proposto dal contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 21590 del 2015 Rv. 636905-01, N. 24064 del 2012 Rv. 624699-01

Sez. T, Sentenza n. 936 del 15/01/2025 (Rv. 673690-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

P. (ZAMPETTI MANLIO FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 09/07/2015

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della l. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato - Ius superveniens - Applicabilità - Criteri.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 lett. M, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

Massime precedenti Vedi: N. 33830 del 2024 Rv. 673186-01

Sez. T, Ordinanza n. 1144 del 16/01/2025 (Rv. 673691-01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/06/2022

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Ipotesi assolutorie nell'udienza preliminare - Esclusione - Ragioni.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione, per precisa scelta del legislatore e per il diverso contenuto probatorio posto alla base della decisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula "perché il fatto non sussiste".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M

Massime precedenti Vedi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

Sez. T, Ordinanza n. 1123 del 16/01/2025 (Rv. 673713-01)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BELLI CONTARINI EDOARDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/07/2016

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Terzo nominato in sede di stipula del contratto definitivo - Diritto alla detrazione - Condizioni - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. A, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 1609 del 2023 Rv. 666739-01

Sez. T, Sentenza n. 1190 del 17/01/2025 (Rv. 673623-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/07/2020

177142 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ESTIMAZIONE SEMPLICE E COMPLESSA Stima del valore di un complesso aziendale - Determinazione della base imponibile - Questioni estimative semplici - Questioni estimative complesse - Fondamento.

Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2424 del 1976 Rv. 381207-01

Sez. T, Ordinanza n. 1149 del 17/01/2025 (Rv. 673574-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

O. (AGOSTINO MONICA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/12/2017

SEZIONE TRIBUTARIA

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Istanza di sospensione dell'atto impugnato - Omessa pronuncia e decisione senza ritardo del merito della controversia - Violazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo, decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa del contribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, viene meno con la decisione di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8510 del 2010 Rv. 612389-01

Sez. T, Sentenza n. 1190 del 17/01/2025 (Rv. 673623-03)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/07/2020

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Valutazione dell'avviamento aziendale - Determinazione della base imponibile dell'imposta di registro - Accertamento anche del suo valore negativo - Criterio ex art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 460 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La valutazione dell'avviamento aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, va eseguita anche accertando il suo valore ove negativo e, in tale ipotesi, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 460 del 1996, poiché basato su ordinari studi di settore o su di una positiva redditività media dell'attività desunta da esercizi pregressi, come tale incapace, anche nella ridotta moltiplicazione ivi prevista, di restituire un attendibile valore di mercato dell'azienda in caso di accertato avviamento negativo al momento del trasferimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Decreto Legisl. 31/07/1996 num. 460 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2024 Rv. 670255-01

Sez. T, Sentenza n. 1190 del 17/01/2025 (Rv. 673623-02)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 29/07/2020

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O

SEZIONE TRIBUTARIA

DIRITTI REALI SU DI ESSE Determinazione del valore venale della azienda - Valutazione dell'avviamento positivo o negativo - Necessità - Fondamento.

In tema di determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo, quando ha determinato, come tale, la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 48, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4732 del 2022 Rv. 663907-01, N. 2802 del 2024 Rv. 670255-01

Sez. T, Ordinanza n. 1239 del 18/01/2025 (Rv. 673575-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MARINO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2018

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Imposte dei redditi ed IVA - Inerenza dei costi deducibili - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Fondamento.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5, Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29404 del 2019 Rv. 655915-01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772-01

Sez. T, Ordinanza n. 1239 del 18/01/2025 (Rv. 673575-02)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (MARINO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 08/06/2018

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Inerenza di un costo all'attività di impresa - Valutazione quantitativa o di congruità - Contestazioni della Amministrazione finanziaria - Distinzione tra imposte dirette ed IVA - Conseguenze.

SEZIONE TRIBUTARIA

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di accertamento dell'inerenza dei costi all'attività di impresa, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29404 del 2019 Rv. 655915-01, N. 18904 del 2018 Rv. 649772-01

Sez. T, Ordinanza n. 1270 del 19/01/2025 (Rv. 673576-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: BROGI RAFFAELLA. Relatore: BROGI RAFFAELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MARINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/04/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disapplicazione delle sanzioni ex art. 10 della l. n. 212 del 2000 - Affidamento incolpevole del contribuente - Tutela - Dichiarazioni non veritiere del contribuente - Esclusione.

In tema di tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, la disapplicazione di sanzioni ed interessi, ex art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, è esclusa quando gli atti dell'ufficio (o le circolari ministeriali), favorevoli al contribuente nonostante la violazione della disciplina, sono il frutto di dichiarazioni inveritiere del contribuente medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 370 del 2019 Rv. 652305-01, N. 20819 del 2020 Rv. 658996-02

Sez. T, Ordinanza n. 1296 del 20/01/2025 (Rv. 673624-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

C. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 25/09/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Esercizio provvisorio - IRAP - Valore della produzione netta - Proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica - Vendita di cespiti - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

178484 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI In genere.

In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 19 com. 6, Legge Falliment. art. 104, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6630 del 2019, N. 11701 del 2007 Rv. 598284-01

Sez. T, Sentenza n. 1307 del 20/01/2025 (Rv. 673578-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)*

D. (FIMMANO' DOMENICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/09/2016

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Redditi diversi - Presupposto impositivo ex art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio - Collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A,B,C,D - Procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche - Applicabilità - Sussistenza.

In tema di redditi diversi, il presupposto impositivo di cui all'art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001, ai fini dell'assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di occupazione o di esproprio, è costituito dalla collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici, anche in caso di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 35, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 444 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Massime precedenti Vedi: N. 14945 del 2017 Rv. 644595-01, N. 27929 del 2024 Rv. 672618-01

Sez. T, Ordinanza n. 1288 del 20/01/2025 (Rv. 673577-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SPAGNOLO GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 29/09/2015

SEZIONE TRIBUTARIA

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenute alla fonte applicate dagli istituti di credito sugli interessi per depositi bancari - Consorzi per l'area di sviluppo industriale - Oggetto esclusivo o principale diretto all'esercizio di attività commerciale - Esclusione - Ritenute a titolo di imposta - Applicazione - Fondamento.

In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicitistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 3437 del 2012 Rv. 621527-01

Sez. T, Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 (Rv. 673580-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

F. (CONFORTI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/01/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione di atto impositivo - Indirizzo p.e.c. non valido o inattivo - Deposito telematico presso InfoCamere - Successiva comunicazione a mezzo raccomandata - Prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) - Esclusione.

In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28452 del 2024 Rv. 672742-01, N. 10012 del 2021 Rv. 660953-01

Sez. T, Ordinanza n. 1616 del 22/01/2025 (Rv. 673579-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

F. (RIPEPI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/06/2015

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Ricorso per cassazione avverso le sentenze

SEZIONE TRIBUTARIA

delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 21866 del 2016 Rv. 641549-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

Sez. T, Ordinanza n. 1677 del 23/01/2025 (Rv. 673582-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALLAVICINI GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

100234 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE Notifica di copia incompleta della sentenza impugnata - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Carezza motivazionale - Condizioni - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carezza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21420 del 2015 Rv. 637576-01

Sez. T, Sentenza n. 1668 del 23/01/2025 (Rv. 673581-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Parz. Diff.)

S. (SCALA ANGELO) contro E. (SAMMARCO PIEREMILIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/06/2016

SEZIONE TRIBUTARIA

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Riscossione dei tributi - Notificazione della cartella di pagamento - Competenza territoriale dell'agente del servizio di riscossione - Individuazione - Criteri.

In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20458 del 2019 Rv. 654767-01

Sez. T, Ordinanza n. 1690 del 23/01/2025 (Rv. 673626-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

S. (DAMASCELLI ANTONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 01/03/2017

177493 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - ALTRE COOPERATIVE Avviso di accertamento ai fini Irap - Contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato - Deducibilità dal reddito professionale - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di avviso di accertamento ai fini Irap, i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, Legge 27/06/1991 num. 220 art. 12, Legge 27/06/1991 num. 220 art. 20

Massime precedenti Vedi: N. 321 del 2018

Sez. T, Sentenza n. 1666 del 23/01/2025 (Rv. 673625-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**
P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

S. (SCALA ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 19/11/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) - Richiesta al contribuente di documenti già in possesso dell'Amministrazione - Applicabilità al processo tributario - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000 - per il quale l'Amministrazione finanziaria o altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente non possono chiedere allo stesso i documenti e le informazioni già in loro possesso, dovendo acquisirli ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della l. n. 241 del 1990 - è applicabile anche al processo tributario, quale espressione di un principio generale, quando l'Amministrazione finanziaria è già sicuramente in possesso della documentazione oppure il contribuente ne prova l'avvenuta trasmissione all'Amministrazione stessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 958 del 2015 Rv. 634469-01, N. 8340 del 2000 Rv. 537777-01

Sez. T, Sentenza n. 1743 del 24/01/2025 (Rv. 673804-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

S. (ARSELLA SARA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/05/2020

180078 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Tributi armonizzati - Impugnazione sull'entità delle sanzioni - Adeguatezza e proporzionalità della sanzione al caso concreto - Applicabilità della vigente normativa sanzionatoria - Conformità alla Costituzione e ai principi unionali - Disapplicazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di tributi armonizzati, il giudice - in presenza di un motivo di impugnazione sull'entità delle sanzioni irrogate fondato su allegate circostanze tali da consentirlo - valuta l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, rispetto al caso concreto, alla luce della vigente normativa sanzionatoria, interpretandola in conformità alla Costituzione e ai principi unionali e disapplicandola quando ciò non è possibile, per garantire la piena efficacia delle prescrizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della controversia di cui è investito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32989 del 2024 Rv. 673258-01

Sez. T, Ordinanza n. 1769 del 24/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

L. (VENUTI ANTONELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/04/2015

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Sentenza di appello - Omessa previa discussione orale ritualmente richiesta dalla parte - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Limiti.

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA

L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 28188 del 2020 Rv. 660091-01

Massime precedenti Difformi: N. 23353 del 2023 Rv. 668707-01

Massime precedenti Vedi: N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Sez. T, Sentenza n. 1770 del 24/01/2025 (Rv. 673817-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (UGOLINI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 25/08/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Motivi di censura avverso argomentazioni "ad abundantiam" od "obiter dicta" contenuti nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22380 del 2014 Rv. 633495-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1808 del 25/01/2025** (Rv. **673818-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.
Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (CAIANIELLO FRANCESCO MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/10/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità in solido della conferitaria d'azienda - Omessi versamenti riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti - Sanzioni tributarie - Applicabilità anche al conferimento di azienda avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015 - Fondamento.

La conferitaria d'azienda, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, è responsabile in solido, al pari del cessionario, con la conferente per il pagamento delle sanzioni irrogate per gli omessi versamenti delle imposte riferibili all'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il beneficium excussionis, anche quando il conferimento di azienda in società è avvenuto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 158 del 2015, siccome avente effetti meramente ricognitivi, determinandosi con lo stesso un fenomeno traslativo soggetto alle disposizioni di cui artt. 2558 e ss. c.c. e non alla disciplina di cui all'art. 2498 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 16 com. 1 lett. G

Massime precedenti Conformi: N. 28057 del 2019 Rv. 655811-01

Massime precedenti Difformi: N. 31654 del 2019 Rv. 656478-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1907 del 27/01/2025** (Rv. **673803-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **SOCCI ANGELO MATTEO**. Relatore: **SOCCI ANGELO MATTEO**.

A. (COSI SAVERIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/05/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Comunicazione anticipatoria con e-mail - Atto atipico impugnabile - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

179420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, **Ordinanza n. 1861 del 27/01/2025** (Rv. **673646-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (DI CARLO MAURO VALERIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 01/02/2023

178458 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO Imprese in regime di contabilità semplificata - Valore delle rimanenze di magazzino - Indicazione analitica - Mancanza - Inattendibilità della contabilità - Accertamento induttivo - Ammissibilità.

In tema di imposte sui redditi di impresa, le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono tenute ad indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze di magazzino, distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la normativa sulla valutazione delle rimanenze, non potendosi limitare ad annotare solo quello globale; in assenza di tali indicazioni - che, ove fatte oggetto di una richiesta da parte dei verificatori, possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l'accesso, l'ispezione e la verifica - l'Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all'accertamento induttivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29105 del 2018 Rv. 651278-01, N. 8907 del 2018 Rv. 647707-01

Sez. T, **Ordinanza n. 1859 del 27/01/2025** (Rv. **673645-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2020

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Cartella di pagamento - Domanda di concordato preventivo con prosecuzione dell'attività di impresa - Pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti - Necessità - Mancato o ritardato versamento - Conseguenze - Sanzioni ed interessi - Applicabilità - Retribuzioni anteriori alla domanda - Esclusione - Deroga ex art. 182 quinquies, comma 5, l.fall.

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente

SEZIONE TRIBUTARIA

alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Legge Falliment. art. 182 quinquies com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 35794 del 2023 Rv. 669668-01, N. 12174 del 2024 Rv. 670924-01

Sez. T, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025 (Rv. 673802-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

C. (NAPOLITANO FRANCESCO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/02/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Agevolazione ai fini ICI - Qualità agricola di un terreno - Requisiti di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, posseduti da parte di un comproprietario - Sufficienza - Estensione ai comproprietari non coltivatori - Applicabilità - Fondamento.

L'agevolazione, ai fini ICI, prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17337 del 2018 Rv. 649380-01

Sez. T, Sentenza n. 1997 del 28/01/2025 (Rv. 673647-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)*

F. (DI IACOVO TONIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/06/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter) - Rinuncia al giudizio - Revocabilità - Presupposto - Mancato perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (c.d. rottamazione ter), la rinuncia al giudizio - presentata dal contribuente in adempimento dell'impegno assunto contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della definizione - è revocabile quando la regolamentazione sostanziale del rapporto sottesa alla definizione non si perfeziona.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24428 del 2024 Rv. 672232-01, N. 24479 del 2024 Rv. 672233-01

Sez. T, Ordinanza n. 2123 del 29/01/2025 (Rv. 673662-01)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

C. (PONTECORVO ARMANDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 11/06/2021

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Accertamento redditi - Società di fatto - Effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo societario - Onere della prova a carico della Amministrazione - Presunzione - Apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi - Indice rivelatore - Insufficienza - Fondamento.

L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27088 del 2008 Rv. 605802-01

Sez. T, Sentenza n. 2068 del 29/01/2025 (Rv. 673692-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CARBONE BENEDETTO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 18/10/2014

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente delle controversie tributarie - Riparto degli affari tra le sezioni - Natura meramente tabellare - Questione di competenza rispetto alle altre sezioni - Esclusione.

L'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. T, Ordinanza n. 2089 del 29/01/2025 (Rv. 673693-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

D. (DELL'ACQUA GAETANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/04/2019

178493 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - DETERMINAZIONE Avvocati - Contributi assistenziali e previdenziali - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dagli avvocati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, in quanto il relativo importo è a carico del cliente e non fa parte delle componenti del compenso professionale, con la conseguenza che esso non rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 32258 del 2018 Rv. 651787-01

Massime precedenti Vedi: N. 24625 del 2023 Rv. 668616-01

Sez. T, Ordinanza n. 2052 del 29/01/2025 (Rv. 673788-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

A. (ALTIERI ROBERTO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 30/01/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Perizia stragiudiziale - Mancata valutazione - Vizio di omesso esame di un fatto decisivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

177312 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 8621 del 2018 Rv. 647730-01

Massime precedenti Vedi: N. 33503 del 2018

Sez. T, Sentenza n. 2139 del 29/01/2025 (Rv. 673648-01)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. *Estensore:* **PENTA ANDREA**. *Relatore:* **PENTA ANDREA**. *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA*. (Diff.)

E. (PAULETTI ENRICO) contro C. (CARLOMAGNO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 24/02/2023

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Tosap - Società di produzione dell'energia elettrica (Enel Produzione s.p.a.) - Disposizione "agevolativa" di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Ambito di applicabilità - Erogazione di un pubblico servizio - Possesso di infrastrutture funzionali alla fornitura del servizio in capo ad altri soggetti - Rete di erogazione di pubblici servizi unitaria - Vincolo di complementarietà - Vincolo di esclusività - Fondamento.

In tema di Tosap, la disposizione "agevolativa" di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997, vigente ratione temporis, è applicabile anche all'Enel Produzione s.p.a., quale società di produzione di energia elettrica, in ragione dell'attività strumentale che svolge per la erogazione di un pubblico servizio - consentendo l'utilizzo delle proprie infrastrutture anche ad altri soggetti per la distribuzione della energia elettrica - e dell'unitarietà del sistema elettrico nazionale, caratterizzato da una rete unica integrata composta da una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili tali per cui, in assenza dell'una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e ogni attività è posta in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 63 com. 2 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16539 del 2017 Rv. 644894-01, N. 2179 del 2020 Rv. 656779-01

Sez. T, Sentenza n. 2229 del 30/01/2025 (Rv. 673694-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA**. *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA**. *P.M. VITIELLO MAURO*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/11/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di pagamento per un maggior importo non versato di accisa - Differenza tra l'importo fatturato nella contabilità e quello indicato dal contribuente nelle dichiarazioni di consumo - Obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 - Sufficienza - Rettificazioni contabili successive - Limiti.

In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di

SEZIONE TRIBUTARIA

credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26 com. 13, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12343 del 2024 Rv. 670941-01

Sez. T, Sentenza n. 2229 del 30/01/2025 (Rv. 673694-02)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/11/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Processo tributario - Impugnazione avviso accertamento per omesso versamento delle accise - Contestazione del contribuente per controcredito relativo ad accise indebitamente versate - Richiesta rimborso - Esclusione - Fondamento.

In tema di processo tributario, il contribuente, in caso di avviso di pagamento per l'omesso versamento delle accise dovute e non versate, non può eccepire il controcredito derivante da accise indebitamente versate, per le quali non è stata presentata una richiesta di rimborso entro il termine decadenziale previsto nell'art. 14, comma 2, del T.U. n. 504 del 1995.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4891 del 2023 Rv. 666819-01

Sez. T, Sentenza n. 2196 del 30/01/2025 (Rv. 673649-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 29/10/2021

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma Sicilia del 1990 - Istanza di rimborso ex art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014 - Modifiche introdotte dall'art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017 - Diritto del contribuente - Contestazione - Onere della prova a carico della Amministrazione sugli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi - Fondamento.

In tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l'Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l'onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli

SEZIONE TRIBUTARIA

obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/2017 num. 91 art. 16 octies CORTE COST., Legge 03/08/2017 num. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5167 del 2020 Rv. 657339-01, N. 4570 del 2020 Rv. 657315-01

Sez. T, Ordinanza n. 2385 del 31/01/2025 (Rv. 673827-01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (ESCALAR GABRIELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/06/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Elusione fiscale - Violazione del contraddittorio preventivo - Profilo di nullità non denunciato dal ricorrente - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.

In tema di contestazioni di tipo antielusivo, la natura impugnatoria del giudizio tributario implica la non rilevabilità d'ufficio di profili di nullità dell'atto differenti da quelli specificamente denunciati dal ricorrente, salve le ipotesi previste dall'art. 7-ter della l. n. 212 del 2000, ed è, pertanto, viziata da ultrapetizione la pronuncia, con cui è rilevata d'ufficio la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dal d.lgs. n. 358 del 1997, ove il contribuente abbia invece denunciato il vizio di motivazione dell'atto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 ter

Massime precedenti Vedi: N. 22549 del 2022 Rv. 665281-01, N. 22072 del 2024 Rv. 672344-02

Sez. T, Ordinanza n. 2391 del 31/01/2025 (Rv. 673828-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

M. (BENUSSI CARLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 12/10/2015

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Reddito d'impresa - Determinazione - Anticipata realizzazione dei ricavi rispetto ai costi - Criterio di imputazione temporale - Principio di competenza - Fattispecie.

In tema di reddito d'impresa, la corretta applicazione del principio fiscale di competenza temporale, dettato dall'art. 109, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, del quale è corollario la correlazione costi-ricavi, postula la necessità, in caso di anticipata realizzazione dei ricavi rispetto al sostenimento dei relativi costi, di individuare dapprima l'esercizio dei ricavi, per poi procedere all'individuazione dei costi a questi relativi, che sono ammessi in deduzione nel medesimo periodo. (Principio applicato in tema di vendita di lotti immobiliari, rispetto ai quali l'impresa costruttrice si era convenzionalmente impegnata con il

SEZIONE TRIBUTARIA

Comune a realizzare le opere di urbanizzazione, non ancora completate al momento dell'accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 16349 del 2014 Rv. 632246-01

Sez. T, Ordinanza n. 2364 del 31/01/2025 (Rv. 673695-01)

Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (TASSO ALBERTO) contro P. (EUFEMIA GENNARO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 21/12/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Destinazione potenziale a struttura assistenziale nel piano urbanistico - Insufficienza - Destinazione concreta - Necessità - Immobili transitoriamente inutilizzati - Irrilevanza.

In tema di IMU, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente la disponibilità di un'area edificabile che sia in parte destinata, in base al piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o da ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, mediante un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare quella destinazione solo potenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17100 del 2023 Rv. 668242-01, N. 3445 del 2021 Rv. 660650-01

Sez. T, Sentenza n. 2286 del 31/01/2025 (Rv. 673826-02)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: NARDIN MAURA. Relatore: NARDIN MAURA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

C. (DE BLASI DARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/06/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Divieto di doppie imposizioni - Convenzione Italia-USA - Art.14 della l. n. 20 del 2009 - Redditi della persona fisica che esercita la libera professione - Base fissa - Nozione - Stabile organizzazione - Differenze.

In tema di divieto di doppie imposizioni, la nozione di "base fissa", utilizzata dall'art. 14 della Convenzione Italia-USA, ratificata con la l. n. 20 del 2009, per ancorare la tassazione dei redditi della persona fisica che esercita la libera professione nello Stato contraente diverso da quello di residenza, si differenzia dalla nozione di "stabile organizzazione", utilizzata dall'art. 5 della citata Convenzione per la tassazione delle imprese, poiché per la prima è sufficiente la permanenza dell'attività in un luogo fisico in cui essa sia svolta in modo continuativo e non occasionale, a prescindere che esso appartenga al libero professionista o meno.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 03/03/2009 num. 20 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Massime precedenti Vedi: N. 3303 del 2024 Rv. 670544-01, N. 2116 del 2024 Rv. 670170-01, N. 31609 del 2019 Rv. 656367-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 1008 del 15/01/2025** (Rv. **673549-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (OCCAGNA DOMENICO)

Regola giurisdizione

092054 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
Giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Oggetto - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l'accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell'Università agraria, escludendo la configurabilità di un'inammissibile iniziativa officiosa nell'ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione).

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 7894 del 2003 Rv. 563343-01, N. 6423 del 2006 Rv. 587614-01, N. 9280 del 2020 Rv. 657660-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 1625 del 22/01/2025** (Rv. **673444-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

P. (PUGLIESE FRANCESCO DOMENICO) contro E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/10/2020

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Fondo ricompreso in area naturale protetta - Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale - Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 12 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Legge 06/12/1991 num. 394 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19389 del 2012 Rv. 623793-01, N. 25039 del 2016 Rv. 641775-01, N. 12185 del 2007 Rv. 597121-01

Sez. U, Ordinanza n. 2048 del 29/01/2025 (Rv. 673628-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

F. (DE NAPOLI FRANCESCA) contro I. (DI PARDO SALVATORE)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Professionisti iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Contributi ex art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004 - Obbligo di versamento, da parte della struttura convenzionata con il SSN, dei contributi previdenziali a carico dei professionisti - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

La controversia relativa alla contribuzione del 4% a carico dei professionisti iscritti all'ENPAM - nella specie attinente all'imposizione dell'obbligo del prelievo alla fonte a carico delle strutture convenzionate con il SSN, ex art. 1, comma 39, l. n. 243 del 2004 - appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., in ragione della sua natura previdenziale, restando irrilevante l'estraneità della struttura convenzionata al rapporto contributivo tra professionisti ed ente di previdenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6405 del 2005 Rv. 579976-01, N. 4236 del 2018 Rv. 647314-01, N. 36879 del 2021 Rv. 662937-01, N. 19523 del 2018 Rv. 649757-01

Sez. U, Ordinanza n. 2312 del 31/01/2025 (Rv. 673583-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (STEFANI' GIOVANNI) contro C. (QUINTO PIETRO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2019 Rv. 653272-01

Massime precedenti Vedi: N. 14209 del 2023 Rv. 667858-01

2. COMPETENZA

Sez. 3, Ordinanza n. 575 del 09/01/2025 (Rv. 673377-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

C. (CELLINI PARDO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola competenza

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati di un ufficio giudiziario e della S.C. - Competenza territoriale - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Comportamenti dolosi o colposi addebitabili a magistrati della S.C. - Foro di cui all'art. 11 c.p.p. - Esclusione - Foro di cui all'art. 25 c.p.c. - Fattispecie.

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della medesima legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art.11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. seguendo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere riconosciuto la competenza del Tribunale di Roma a decidere un giudizio concernente asseriti comportamenti dolosi e colposi di magistrati della medesima S.C., consistiti nell'emettere una decisione viziata dal contrasto con una precedente sentenza già passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13475 del 2019 Rv. 653938-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 539 del 09/01/2025 (Rv. 673735-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SAIJA SALVATORE .
Relatore: SAIJA SALVATORE . P.M. DI MAURO MICHELE. (Conf.)**

contro

Regola competenza

044068 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - SENTENZA (EFFICACIA) Ritenuta spettanza della competenza ad un terzo giudice, diverso dal primo - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità.

Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempreché il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9789 del 1995 Rv. 494049-01, N. 6860 del 1988 Rv. 461113-01

Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025 (Rv. 673417-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

T. (STANISZIA NICOLA) contro I.

Regola competenza

044067 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' D'UFFICIO Rilievo d'ufficio ex art. 38 c.p.c. - Udienza di cui all'art. 183 c.p.c. - Individuazione - Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio - Rilievo dell'incompetenza - Tempestività - Decisione all'udienza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Quando viene disposta l'integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell'incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all'udienza immediatamente successiva all'adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d'ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all'esito dell'interlocuzione delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5609 del 2012 Rv. 622206-01, N. 2318 del 2024 Rv. 670017-01, N. 34814 del 2022 Rv. 666347-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-01)

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO.
Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 07/05/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente aditi - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all'art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.

Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Civ. art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 18881 del 2024 Rv. 671804-01, N. 2081 del 2018, N. 20488 del 2018 Rv. 650298-01, N. 25186 del 2024 Rv. 672482-01

Sez. 3, Sentenza n. 2031 del 28/01/2025 (Rv. 673741-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

E. (D'ANDRIA GENNARO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 24/06/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Contratto di trasporto aereo stipulato on line - Azione risarcitoria del passeggero nei confronti del vettore - Competenza territoriale - Art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 - Luogo in cui il vettore ha un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto - Identificazione col domicilio dell'acquirente - Fondamento.

Nel caso di contratto di trasporto aereo stipulato on line, il giudice del luogo in cui il vettore "possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto" - al quale l'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 attribuisce, in via concorrente, la competenza sulla domanda risarcitoria proposta dal passeggero - va identificato con quello del domicilio di quest'ultimo, quale luogo in cui il contratto deve intendersi perfezionato.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/05/1999 art. 33 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8901 del 2016 Rv. 639710-01, N. 24632 del 2020 Rv. 659913-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18257 del 2019 Rv. 654582-01, N. 3561 del 2020 Rv. 656952-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 2068 del 29/01/2025** (Rv. **673692-01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CARBONE BENEDETTO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 18/10/2014

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Istituzione di una sezione civile incaricata esclusivamente delle controversie tributarie - Riparto degli affari tra le sezioni - Natura meramente tabellare - Questione di competenza rispetto alle altre sezioni - Esclusione.

L'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3, **Sentenza n. 196 del 07/01/2025** (Rv. **673371-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

F. (DI CARLO PIETRO) contro U. (TASSONI FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/06/2022

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2022 Rv. 664792-01, N. 29232 del 2024 Rv. 672855-01, N. 14960 del 2024 Rv. 671190-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Sentenza n. 390 del 08/01/2025** (Rv. **673498-01**)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA. P.M. PEPE STEFANO. (Conf.)

S. (DORE FRANCO) contro C. (GIORDO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 20/12/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.

La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2018 Rv. 647819-01, N. 21288 del 2011 Rv. 619967-01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 292 del 08/01/2025** (Rv. **673711-01**)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

M. (TEDESCO GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/01/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25639 del 2024 Rv. 672451-01

Massime precedenti Difformi: N. 30952 del 2024 Rv. 673387-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1470 del 21/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

C. (SIMONELLI MARIAROSARIA) contro C. (DI PARDO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 14/02/2023

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Richiesta di risarcimento per equivalente - Mutatio - Esclusione - Richiesta di reintegrazione in forma specifica avanzata nel corso del giudizio - Originaria domanda per equivalente - Domanda nuova - Configurabilità.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richiesta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 189

4. TERMINI

Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Parz. Diff.)

B. (CAPRIOLI GIOVANNI) contro C. (CONGEDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2020

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1700 del 1984 Rv. 433778-01

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2021 Rv. 661405-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, Ordinanza n. 1264 del 19/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

M. (MARIANI-NATALE M.GIUSEPPINA) contro M. (D'ANGELI LIUBA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2019

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. - Assenza della menzione nell'oggetto "pubblicazione" - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", è inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762-01

Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: TERRUSI FRANCESCO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BLASI MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/10/2023

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie.

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67, Legge 24/04/2020 num. 27, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 768 del 12/01/2025 (Rv. 673825-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

B. (CRETI GIOVANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/01/2018

177388 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE Impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, può proporre l'impugnazione tardiva ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto il cd. contumace involontario, ovverosia la parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 24899 del 2018 Rv. 650979-01, N. 16080 del 2022 Rv. 664721-01

Sez. 3, Ordinanza n. 737 del 11/01/2025 (Rv. 673379-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARELLI ALBERTO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2023

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12898 del 2011 Rv. 617683-01, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 3, **Sentenza n. 40 del 02/01/2025 (in corso di massimazione)**

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (TANZI CECILIA) contro H. (SIMONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2022

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Certezza del consegnatario - Errore sull'identità del destinatario - Conseguente nullità - Assoluta incertezza del destinatario - Necessità - Fattispecie.

In materia di notificazioni, come l'incertezza sulla persona a cui è stata consegnata la copia notificata dell'atto destinato ad un soggetto ben individuato produce la nullità della notifica stessa - salvo l'eventuale sanatoria - solo quando sia assoluta, e perciò tale da non permettere neppure di stabilire se tra consegnatario (ignoto) e destinatario (identificato) dell'atto esista quel legame giuridicamente significativo su cui riposa la ragionevole presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza della persona cui era diretto, così non può incidere sulla validità (tanto meno in termini di inesistenza giuridica) l'incertezza sull'identità di colui cui la notifica è diretta se non in quanto sia tale da rendere effettivamente impossibile la sua identificazione e, di riflesso, da non permettere neppure di ipotizzare l'esistenza dell'indispensabile legame tra consegnatario (noto) e destinatario (incerto) dell'atto medesimo; allorché, invece, l'errore materiale nell'indicazione del nome delle parti destinatarie della notifica ed il tenore dell'atto notificato (cui la relazione di notifica accede) manifestino in modo chiaro ed evidente a chi quell'atto è davvero destinato, e quando a tali persone il consegnatario sia legato da idoneo rapporto, quel mero errore materiale non incide sulla validità della notifica e tanto meno è tale da renderla giuridicamente inesistente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva escluso la nullità della notifica dell'atto di riassunzione della causa, sul rilievo che essa era stata eseguita mediante consegna al procuratore del destinatario, il quale aveva comunicato il mutamento del proprio domicilio professionale soltanto in data successiva all'inizio del procedimento notificatorio, e l'errore nell'indicazione del nome proprio del procuratore non era tale da ingenerare assoluta incertezza sul destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 50

Sez. L, **Ordinanza n. 276 del 07/01/2025 (Rv. 673385-01)**

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** Estensore: **AMIRANTE VITTORIA.** Relatore: **AMIRANTE VITTORIA.**

C. (SOFFIATI MASSIMILIANO) contro S. (SICILIANO ROSARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/12/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione degli addebiti disciplinari - Natura - Atto unilaterale recettizio - Produzione degli effetti - Dall'ingresso nella sfera giuridica del destinatario - Applicazione del principio di scissione degli effetti della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La contestazione degli addebiti disciplinari da parte del datore di lavoro è un atto unilaterale recettizio che produce effetti quando giunge nella sfera di conoscenza del destinatario e a tale atto non è applicabile la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, la quale riguarda solo gli atti processuali, estendendosi agli effetti sostanziali degli stessi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui la seconda lettera di addebito aveva prodotto effetto per prima,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

in quanto consegnata a mani del lavoratore in data antecedente alla prima contestazione, pervenuta a mezzo posta al suo indirizzo diversi giorni dopo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34648 del 2022 Rv. 666317-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 300 del 08/01/2025 (Rv. 673791-02)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

R. (GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/07/2020

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Notificazione a mezzo del servizio postale - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Condizioni.

In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 23793 del 2018 Rv. 650364-01

Massime precedenti Vedi: N. 8641 del 2019 Rv. 653531-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 585 del 10/01/2025 (Rv. 673679-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. (PANNELLA PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 13/07/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Ricorso - Notifica a mezzo posta - Conseguenze.

Nel processo tributario, la notifica del ricorso in primo grado eseguita nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo posta e non con la modalità telematica, pur nella vigenza dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - efficace, a seguito delle modifiche

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

introdotte dall'art. 16, comma 5, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, dal 24 ottobre 2018 al 15 settembre 2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 - non è inesistente, ma nulla, come tale sanabile, per il principio del raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., in caso di costituzione della parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 16 com. 5, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 781 del 12/01/2025 (Rv. 673687-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. (SCAFATI ANNA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/10/2022

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Accertamenti del messo notificatore - Indicazioni - Modello prestampato - Invalidità della notificazione - Impugnazione mediante querela di falso - Esclusione.

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14658 del 2024 Rv. 671420-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 (Rv. 673580-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

F. (CONFORTI VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/01/2022

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione di atto impositivo - Indirizzo p.e.c. non valido o inattivo - Deposito telematico presso InfoCamere - Successiva comunicazione a mezzo raccomandata - Prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) - Esclusione.

In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

società InfoCamere Scpa e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28452 del 2024 Rv. 672742-01, N. 10012 del 2021 Rv. 660953-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1677 del 23/01/2025 (Rv. 673582-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALLAVICINI GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

100234 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE Notifica di copia incompleta della sentenza impugnata - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Carenza motivazionale - Condizioni - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21420 del 2015 Rv. 637576-01

6. PROVA CIVILE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 (Rv. 673697-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

T. (BALDASCINO MIRELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/02/2019

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Documento prodotto in copia - Disconoscimento della conformità all'originale - Diniego di originale - Presupposti - Differenze - Conseguenze.

In tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2712

Massime precedenti Conformi: N. 24029 del 2024 Rv. 672257-01

Massime precedenti Vedi: N. 16557 del 2019 Rv. 654386-01

Sez. 3, Ordinanza n. 525 del 09/01/2025 (Rv. 673374-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SAIJA SALVATORE .**
Relatore: **SAIJA SALVATORE .**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (FORMATO CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/01/2021

138189 PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Potere di cui all'art. 213 c.p.c. - Mancato esercizio - Censurabilità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

Il mancato esercizio del potere del giudice di cui all'art. 213 c.p.c. è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., soltanto se vi è stata una sollecitazione di parte, se il rifiuto è stato motivato e se l'ordine giudiziale è l'unico mezzo per ottenere le informazioni in possesso della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C., in una causa avente ad oggetto il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 213 c.p.c. senza indicare la fonte che avrebbe consentito al Ministero della Salute di richiedere alla Regione la documentazione idonea a comprovare le somme percepite dall'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2840 del 2024 Rv. 670075-01, N. 16808 del 2023 Rv. 668122-02

7. INTERRUZIONE

Sez. 2, Ordinanza n. 1104 del 16/01/2025 (Rv. 673502-01)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** Estensore: **MONDINI ANTONIO.** Relatore: **MONDINI ANTONIO.**

S. (REALI STEFANO) contro D. (DI MURO SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/10/2019

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte della parte costituita - Costituzione spontanea di alcuni eredi - Interruzione del processo - Esclusione - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Omissione - Nullità della sentenza - Effetti.

La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 22 del 1952 Rv. 881544-01

8. SOSPENSIONE

Sez. 2, Sentenza n. 132 del 05/01/2025 (Rv. 673495-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA.* (Parz. Diff.)

B. (CAPRIOLI GIOVANNI) contro C. (CONGEDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2020

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1700 del 1984 Rv. 433778-01

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2021 Rv. 661405-01

Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BLASI MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/10/2023

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67, Legge 24/04/2020 num. 27, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 32015 del 2024 Rv. 672932-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1139 del 16/01/2025 (Rv. 673657-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)**

N. (MELLARO MASSIMO) contro A.

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Presupposti - Pendenza di un incidente di legittimità costituzionale o di un incidente comunitario tra altre parti su analoga questione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 296, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6121 del 2024 Rv. 670814-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2211 del 30/01/2025 (Rv. 673641-03)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. (CAPOZZI FRANCESCO) contro C. (LONGARONI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/04/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di riscossione contributi condominiali - Rapporto di continenza - Sussistenza - Fondamento -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Conseguenze in caso di impossibilità di disporre la riunione o la declaratoria di continenza - Sospensione ex artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 20596 del 2007 Rv. 599252-01 Rv. 599253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084-02

9. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 08/01/2025 (Rv. 673603-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

H. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 05/09/2023

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Anticipazione della decisione - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di udienza a trattazione scritta, l'anticipazione dell'udienza e della decisione è legittima, purché vengano rispettati i termini previsti dall'art. 127-ter c.p.c., che possono essere abbreviati, ma non eliminati, diversamente configurandosi una violazione del contraddittorio per compressione del diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva disposto l'anticipazione dell'udienza di trattazione scritta ad horas, con provvedimento reso nella stessa data fissata per la nuova udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2024 Rv. 671597-01, N. 23056 del 2024 Rv. 672059-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 300 del 08/01/2025 (Rv. 673791-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CHIECA DANILO. Relatore: CHIECA DANILO.

R. (GARAO GERMANO GIUSEPPE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 23/07/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Contenzioso tributario - Dispositivo redatto in camera di consiglio - Natura di atto interno - Ragioni - Mancanza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, nella disciplina vigente prima delle modifiche apportate all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, dall'art. 1, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 220 del 2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 276 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 3 del citato art. 35, non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, poiché l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata, con conseguente sua validità anche se manca il dispositivo sottoscritto dal presidente, non essendo previsto nel citato art. 276, ultimo comma, c.p.c. un corrispondente vizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 446 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 art. 1 com. 1 lett. P PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4430 del 2022 Rv. 663925-01, N. 9892 del 2005 Rv. 581079-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 644 del 10/01/2025 (Rv. 673680-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PEDULLA' LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 22/03/2022

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Vizio di ultrapetizione ed extrapetizione - Nozione - Configurabilità del vizio - Condizioni - Fattispecie.

Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto il rimborso di somme pagate per IRPEF e ILOR per un importo maggiorato rispetto all'originario petitum, richiesto per la prima volta dal contribuente in sede di ricorso per riassunzione a seguito di annullamento con rinvio in precedenza disposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63

Massime precedenti Conformi: N. 8048 del 2019 Rv. 653291-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025** (Rv. **673595-03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.24 c.p.c. - Reclamo - Mero strumento di controllo "ab estrinseco" - Esclusione - Natura di vero e proprio gravame - Sussistenza.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01, N. 9344 del 2023 Rv. 667484-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 825 del 13/01/2025** (Rv. **673650-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

C. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F. (PATERA DONATO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 29/05/2019

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 679, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11345 del 1992 Rv. 478989-01, N. 15814 del 2008 Rv. 604085-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 836 del 13/01/2025** (Rv. **673639-01**)

Presidente: **PAZZI ALBERTO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

F. (GRAVINA DI RAMACCA GIOVANNI) contro C. (CAIAFA ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 11/04/2023

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione unitaria dei compensi - Art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 - Cause non riunite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 com. 2, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2021 Rv. 661414-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 2033 del 28/01/2025** (Rv. **673664-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **SIMONE ROBERTO.** Relatore: **SIMONE ROBERTO.**

P. (NIZZARDI GIANLUCA) contro R. (BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2021

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa o incompleta enunciazione in sentenza delle conclusioni delle parti - Conseguenze - Mera irregolarità formale - Configurabilità - Limiti - Nullità della sentenza - Condizioni.

La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18609 del 2015 Rv. 636980-01

Massime precedenti Vedi: N. 10465 del 2024 Rv. 670843-01, N. 2237 del 2016 Rv. 638823-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Ordinanza n. 2129 del 29/01/2025** (Rv. **673563-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (NARDI OMERO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIENA, 16/01/2019

037120 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Liquidazione dell'equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno - Rimedi esperibili avverso il decreto del giudice tutelare - Reclamo - Sussistenza - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., è proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 379 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5474 del 2022 Rv. 664084-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 2360 del 31/01/2025** (Rv. **673613-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

B. (QUACQUARO EMANUELE) contro C. (BARTOCCI VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/12/2019

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione da parte del giudice - Violazione dei criteri ermeneutici - Deducibilità in sede di legittimità - Condizioni.

In tema d'interpretazione degli atti processuali, la parte che censura il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'atto oggetto di erronea interpretazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16057 del 2016 Rv. 641316-01

10. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 1, **Ordinanza n. 48 del 02/01/2025** (Rv. **673554-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

R. (INTERDONATO STEFANIA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 07/12/2017

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria sui generis - Attestazione della sussistenza del presupposto del raddoppio del contributo unificato - Necessità.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-02

Sez. 3, Sentenza n. 369 del 08/01/2025 (Rv. 673372-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

T. (GHIA DANILO) contro M. (GALLARATO STEFANO)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 16/01/2023

162011 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA' DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA' Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza - Fattispecie.

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 27476 del 2018 Rv. 651335-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L**, **Ordinanza n. 955 del 15/01/2025** (Rv. **673568-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

B. (VIGLIOTTI STELLA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 07/06/2019

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Oggetto e complessità della singola controversia - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di spese processuali e ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversia avente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 55

Massime precedenti Difformi: N. 8792 del 2019 Rv. 653393-01

Massime precedenti Vedi: N. 30732 del 2017 Rv. 646658-01, N. 968 del 2022 Rv. 663916-01

Sez. **L**, **Ordinanza n. 965 del 15/01/2025** (Rv. **673621-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

F. (IULIANO ALFONSO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/10/2019

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Dichiarazione sostitutiva della certificazione - Modalità di redazione - Mancanza della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il reddito - Irrilevanza - Ragioni - Deposito della dichiarazione in prossimità dell'udienza di discussione in appello - Ammissibilità - Condanna alle spese comunque emessa - Conseguenze.

In tema di esonero dalle spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione sostitutiva della certificazione non deve essere redatta secondo uno schema rigido e predeterminato, sicché è idonea allo scopo anche una dichiarazione sprovvista della specifica indicazione dell'anno a cui riferire il possesso di un reddito inferiore alla soglia legale (ben potendo tale riferimento desumersi implicitamente dal tenore della disposizione citata che attribuisce rilievo "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio"), né ha rilievo preclusivo la circostanza che la dichiarazione sia stata depositata solo in prossimità della discussione in appello, in quanto l'efficacia dell'autocertificazione deve intendersi riferita all'intero giudizio in relazione al quale è presentata; conseguentemente, la condanna alle spese comunque emessa va considerata come pronunciata in una situazione di carenza di potere giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16132 del 2016 Rv. 640728-01, N. 13253 del 2024 Rv. 670922-01, N. 24303 del 2016 Rv. 642277-01, N. 13367 del 2011 Rv. 617492-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1718 del 24/01/2025 (in corso di massimazione)**

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO**. Estensore: **CROLLA COSMO**. Relatore: **CROLLA COSMO**.

C. (IVONE GIUSEPPINA) contro F. (BRAN ENRICO)

Rigetta, TRIBUNALE GORIZIA, 24/09/2018

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Privilegio per spese di giustizia - Riconoscimento al creditore istante per la dichiarazione di fallimento - Legittimità - Fattispecie.

Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., nonché quello previsto dall'art. 95 c.p.c. - c.d. privilegio per spese di giustizia - con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C., dopo aver affermato tale principio, ha confermato l'esclusione del privilegio relativo alle spese legali affrontate dal ricorrente per l'istanza di fallimento, atteso che questa era stata proposta quando già pendeva analoga richiesta formulata da altro creditore, con la conseguenza che, in difetto di rinuncia del primo creditore istante o del rigetto della sua domanda, la seconda istanza non ha apportato alcun concreto beneficio alla massa creditoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2755, Cod. Civ. art. 2770, Cod. Proc. Civ. art. 95, Legge Falliment. art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 29113 del 2017 Rv. 646594-02

11. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 1, **Ordinanza n. 69 del 03/01/2025 (Rv. 673599-01)**

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

F. (D'ATTORRE GIACOMO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 03/02/2022

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Tempestività e definitiva regolarità del deposito - Differenze - Mancato ricevimento della quarta pec - Conseguenze - Oneri a carico della parte - Fattispecie.

In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 102 del 04/01/2025** (Rv. **673707-01**)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (CAPONE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 16/03/2017

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Giudizio di cassazione - Parte vittoriosa in appello - Ricorso incidentale condizionato - Ammissibilità - Limiti.

In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 25694 del 2024 Rv. 672453-01

Sez. 2, **Sentenza n. 132 del 05/01/2025** (Rv. **673495-01**)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Parz. Diff.)

B. (CAPRIOLI GIOVANNI) contro C. (CONGEDO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/06/2020

100117 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Sentenza d'appello riformatrice d'una pronuncia non definitiva di primo grado - Ricorso per Cassazione - Sospensione del procedimento di primo grado ex art. 129-bis disp. att. c.p.c.- Mancata riassunzione di tale procedimento nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso - Estinzione del giudizio di rinvio tempestivamente instaurato - Esclusione.

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che abbia riformato una pronuncia non definitiva, il procedimento di primo grado sia stato sospeso ex art. 129-bis disp. att. c.p.c., la mancata riassunzione di esso, nel prescritto termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che accoglie il ricorso, non spiega effetti estintivi sul giudizio di rinvio, che sia stato tempestivamente instaurato a norma dell'art. 392 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129 bis

Massime precedenti Conformi: N. 1700 del 1984 Rv. 433778-01

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2021 Rv. 661405-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 317 del 08/01/2025** (Rv. **673676-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** Estensore: **TARTAGLIONE GIULIANO.** Relatore: **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SALINETTI PIERPAOLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/04/2018

100186 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA Ricorso per cassazione - Omessa o erronea indicazione della parte intimata - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

Il ricorso per cassazione in cui mancano del tutto - o sono erroneamente indicati - il nome o il cognome dell'intimato non è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1), c.p.c., se dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo o dal suo riferimento agli atti dei precedenti gradi di giudizio è agevole identificare con certezza la parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 1989 del 2016 Rv. 638773-01

Sez. 3, **Sentenza n. 560 del 09/01/2025** (Rv. **673504-05**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380 bis c.p.c. - Istanza di decisione - Rimessione alla pubblica udienza per questione di rilievo nomofilattico - Conformità della decisione definitiva alla proposta - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la rimessione alla pubblica udienza - fissata in esito all'adunanza camerale conseguente ad istanza del ricorrente e in considerazione della riscontrata necessità di esaminare una questione di rilievo nomofilattico - esclude la conformità della decisione definitiva all'iniziale proposta e, perciò, non può farsi applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01

Sez. 3, **Sentenza n. 560 del 09/01/2025** (Rv. **673504-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Legittimazione all'impugnazione del Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31476 del 2019 Rv. 656103-02

Sez. 3, Ordinanza n. 512 del 09/01/2025 (Rv. 673373-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

C. (GIOVANNINI DAVID) contro S.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/07/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Sentenza della Corte di cassazione - Supposizione di inesistenza dell'invio di avviso dell'avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile - Natura di errore revocatorio - Ragioni - Decisività dell'errore - Fondamento - Conseguenze.

In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9654 del 2024 Rv. 671600-01, N. 14610 del 2021 Rv. 661554-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20013 del 2024 Rv. 671759-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 511 del 09/01/2025** (Rv. **673173-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**.
Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

T. (*RUGGIERO DOMENICO GIOVANNI*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2023

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza - Proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. per entrambi - Istanza di decisione proposta dal solo ricorrente principale - Conseguenze.

In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in caso di pluralità di ricorsi avverso la medesima sentenza, ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello successivo e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata - pur dovendo essere trattata in adunanza camerale unitamente all'altra, previa riunione ex art. 335 c.p.c. - va considerata rinunciata, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio e inapplicabilità, alla parte non richiedente la decisione, dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 15582 del 2020 Rv. 658403-01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 669 del 10/01/2025** (Rv. **673682-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*) contro S. (*FIDELIO ANTONELLA*)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/04/2020

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Processo tributario - Giudizio d'ottemperanza - Natura - Carattere cd. chiuso - Poteri del giudice dell'ottemperanza - Attività cognitiva e ricostruttiva - Fattispecie.

In tema di ottemperanza delle sentenze tributarie, il cd. carattere chiuso del giudizio vincola il giudice ad esercitare il proprio potere entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, ma, ove il comando non risulti ben definito, egli può compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare, ponendo in essere un'attività cognitiva e ricostruttiva, non consentita, invece, nell'esecuzione civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'ottemperanza, che aveva nominato un commissario ad acta per l'attuazione di un rimborso, senza tuttavia determinare le modalità operative una volta riscontrata l'incapienza delle risorse stanziare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14642 del 2019 Rv. 654130-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 737 del 11/01/2025** (Rv. **673379-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (MARELLI ALBERTO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/03/2023

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notifica della sentenza in forma esecutiva - Impugnazione - Decorrenza del termine breve di impugnazione per il notificante - Sussistenza - Fondamento.

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A. anche presso l'Avvocatura dello Stato è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12898 del 2011 Rv. 617683-01, N. 20866 del 2020 Rv. 658856-01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 759 del 12/01/2025** (Rv. **673686-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **CHIECA DANILO**. Relatore: **CHIECA DANILO**. P.M. **DI MAURO MICHELE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ABBADESSA GIANMARCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 02/08/2019

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Erronea intitolazione del motivo di ricorso - Inammissibilità - Esclusione - Riqualficazione - Condizioni.

L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26310 del 2017 Rv. 646419-01

Massime precedenti Vedi: N. 25557 del 2017 Rv. 646414-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 1041 del 16/01/2025** (Rv. **673537-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

M. (DI FONSO SIMONA) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2022

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Giudicato - Interpretazione da parte del giudice di legittimità - Trascrizione sentenza - Necessità - Omissione - Inammissibilità - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16227 del 2014 Rv. 632127-01

Massime precedenti Vedi: N. 4448 del 2023 Rv. 666744-01

Sez. 2, Ordinanza n. 1264 del 19/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PICARO VINCENZO. Relatore: PICARO VINCENZO.

M. (MARIANI-NATALE M.GIUSEPPINA) contro M. (D'ANGELI LIUBA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/06/2019

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. - Assenza della menzione nell'oggetto "pubblicazione" - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il messaggio di posta certificata ad opera della cancelleria ex art. 133 c.p.c. dell'ordinanza ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., in difetto della menzione nell'oggetto "pubblicazione", è inidoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., in quanto la comunicazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario deve corrispondere perfettamente al modello di comunicazione previsto dalla legge (ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., oltre che delle disposizioni regolamentari concernenti la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici), perché, altrimenti, i destinatari della comunicazione non sono posti in condizione di comprendere inequivocabilmente quale sia il contenuto della comunicazione, non sono allertati sul rischio di incorrere nel giudicato in caso di mancata impugnazione nel termine breve di trenta giorni e neppure vengono indotti ad aprire il file allegato alla comunicazione contenente il testo integrale del provvedimento da impugnare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025** (Rv. **673595-01**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Giudizi di separazione e divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Ordinanza di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, nei giudizi di separazione e divorzio, la decisione assunta in sede di reclamo contro l'ordinanza che ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti all'esito dell'udienza di comparizione è ricorribile per cassazione qualora riguardi, tra l'altro, statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", poiché il rinvio operato dall'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. ai "casi" di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo (nel testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), per individuare i provvedimenti nei confronti dei quali è ammessa l'impugnazione in sede di legittimità, non è riferito al tipo dei provvedimenti ivi menzionati, ma al contenuto delle statuizioni ivi riportate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025** (Rv. **673595-03**)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.24 c.p.c. - Reclamo - Mero strumento di controllo "ab estrinseco" - Esclusione - Natura di vero e proprio gravame - Sussistenza.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo "ab estrinseco" della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01, N. 9344 del 2023 Rv. 667484-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025** (Rv. **673595-02**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

F. (BARILARI ANTONIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/02/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

Massime precedenti Vedi: N. 9442 del 2024 Rv. 670760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 1616 del 22/01/2025** (Rv. **673579-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**.

F. (RIPEPI ROBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 08/06/2015

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso.

In tema di contenzioso tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui consente la notifica "mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie, che resta assoggettato, in base all'art. 62 del citato d.lgs. n. 546, alle norme del codice di procedura civile ove compatibili, sicché il ricorso è inammissibile se notificato con tale modalità, ricorrendo un'ipotesi di inesistenza e non di nullità, atteso che manca il requisito dell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Conformi: N. 21866 del 2016 Rv. 641549-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1677 del 23/01/2025 (Rv. 673582-01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (PALLAVICINI GIORGIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA

100234 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE Notifica di copia incompleta della sentenza impugnata - Difformità rispetto al modello di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Carenza motivazionale - Condizioni - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La notifica di copia incompleta di una sentenza impugnata, perché priva di una delle pagine di cui consta la motivazione, non comporta alcuna difformità rispetto al modello descritto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per carenza motivazionale, quando la decisione impugnata fornisce comunque un quadro logico che consente di ricostruire l'esatto ragionamento sul quale essa si fonda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21420 del 2015 Rv. 637576-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1769 del 24/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: MACAGNO GIAN PAOLO. Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO.

L. (VENUTI ANTONELLA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 27/04/2015

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Sentenza di appello - Omessa previa discussione orale ritualmente richiesta dalla parte - Nullità per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Limiti.

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

133243 PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA In genere.

L'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 28188 del 2020 Rv. 660091-01

Massime precedenti Difformi: N. 23353 del 2023 Rv. 668707-01

Massime precedenti Vedi: N. 7845 del 2024 Rv. 670513-01

Sez. 5 - , Sentenza n. 1770 del 24/01/2025 (Rv. 673817-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *Relatore:* **LA ROCCA GIOVANNI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (UGOLINI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 25/08/2023

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Motivi di censura avverso argomentazioni "ad abundantiam" od "obiter dicta" contenuti nella sentenza impugnata - Inammissibilità - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22380 del 2014 Rv. 633495-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1986 del 28/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

P. (GEROSA ALBERTO) contro M. (FERRO MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2024

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Motivazione apparente - Rimessione all'interprete per l'integrazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare il criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo è stato indicato unicamente nel dispositivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 6758 del 2022 Rv. 664061-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22232 del 2016 Rv. 641526-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 2052 del 29/01/2025 (Rv. 673788-01)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. (ALTIERI ROBERTO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 30/01/2023

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Perizia stragiudiziale - Mancata valutazione - Vizio di omesso esame di un fatto decisivo - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

177312 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - ACQUISIZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI TECNICI - RELAZIONE TECNICA DI PARTE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8621 del 2018 Rv. 647730-01

Massime precedenti Vedi: N. 33503 del 2018

Sez. 5 - , Sentenza n. 2068 del 29/01/2025 (Rv. 673692-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CARBONE BENEDETTO GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 18/10/2014

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Istituzione di una sezione civile incaricata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

esclusivamente delle controversie tributarie - Riparto degli affari tra le sezioni - Natura meramente tabellare - Questione di competenza rispetto alle altre sezioni - Esclusione.

L'avvenuta istituzione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 130 del 2022, di una sezione civile della Corte di cassazione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria non ha incidenza sulla natura meramente tabellare del riparto interno degli affari tra la predetta sezione e le altre sezioni civili della S.C., il quale, pertanto, non dà luogo ad una questione di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629829-01

Sez. 2, Ordinanza n. 2365 del 31/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

P. (BALESTRERI ADOLFO) contro P. (CAMPANELLA LUCA TOMMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/10/2020

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Rilevabilità del giudicato - Limiti - Efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio - Portata - Conseguenze.

In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 2411 del 2016 Rv. 638507-01

12. COSA GIUDICATA

Sez. 3, Ordinanza n. 457 del 09/01/2025 (Rv. 673194-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. (STELLATO FRANCESCO) contro R. (TARTAGLIONE GIACOMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/12/2022

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. - Sentenza, passata in giudicato - Giudicato implicito sulla validità del contratto - Sussistenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 41895 del 2021 Rv. 663372-01, N. 6991 del 1986 Rv. 449072-01, N. 20555 del 2020 Rv. 659205-01, N. 1259 del 2024 Rv. 669742-01

Sez. 5 - , Sentenza n. 936 del 15/01/2025 (Rv. 673690-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

P. (ZAMPETTI MANLIO FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 09/07/2015

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della l. 74 del 2000 - Automatica efficacia di giudicato - Ius superveniens - Applicabilità - Criteri.

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE In genere.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, è applicabile, quale ius superveniens, anche ai casi in cui detta sentenza è divenuta irrevocabile prima della operatività di detto articolo e, alla data della sua entrata in vigore, risulta ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli è stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule "di merito" previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 lett. M, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

Massime precedenti Vedi: N. 33830 del 2024 Rv. 673186-01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 1144 del 16/01/2025 (Rv. 673691-01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 15/06/2022

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione - Efficacia di giudicato nel processo tributario - Ipotesi assolutorie nell'udienza preliminare - Esclusione - Ragioni.

L'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione, per precisa scelta del legislatore e per il diverso contenuto probatorio posto alla base della decisione, nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari sentenza divenuta definitiva, ancorché recante la formula "perché il fatto non sussiste".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21, Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. M

Massime precedenti Vedi: N. 23570 del 2024 Rv. 672125-01

13. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3, Sentenza n. 40 del 02/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (TANZI CECILIA) contro H. (SIMONE GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/09/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione di terzo all'esecuzione - Proposizione di domande che integrano la contestazione del diritto del precedente - Proponibilità per l'opposto delle reazioni conseguenti - Ammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, possono essere proposte le domande che integrano - per l'opponente (salvo per costui l'onere di immediato integrale dispiegamento) - la contestazione del diritto del precedente sul bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Mera conformità a modello ministeriale - Insufficienza - Fondamento.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-03)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione - Contenuto - Rinvio per relationem alla sentenza penale o ad atti non comunicati - Insufficienza.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

Ai fini del recupero delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22281 del 2022 Rv. 665273-01

Sez. 3, Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504-02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (GIONTELLA MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE FROSINONE, 15/06/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Riscossione mediante ruolo - Opposizione - Legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Legittimazione all'impugnazione del Ministero della giustizia - Sussistenza - Fondamento.

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE In genere.

Nella riscossione coattiva delle spese di giustizia penale, la legittimazione passiva rispetto all'opposizione esecutiva del debitore spetta sia all'agente della riscossione, sia al Ministero della giustizia, perché il primo acquista la legittimazione all'esercizio delle azioni nascenti dalla pretesa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

creditoria e il secondo mantiene la titolarità del credito, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta dal Ministero avverso la decisione sfavorevole, atteso che il giudicato formatosi fra il debitore e l'agente fa stato, indipendentemente dalla denuntiatio litis, anche nei confronti dell'ente creditore.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 208, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31476 del 2019 Rv. 656103-02

Sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025 (Rv. 673536-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

F. (ROMOLI FRANCESCO) contro S. (LUCONI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 04/10/2022

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Accordo raggiunto in sede di mediazione sull'usucapione dell'immobile già ipotecato - Inopponibilità al creditore ipotecario - Ragioni - Fattispecie.

125142 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE In genere.

136028 PROPRIETA' - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - IN GENERE In genere.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

L'accordo conciliativo, raggiunto nell'ambito della mediazione, col quale si riconosce ad un terzo l'acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile precedentemente ipotecato, anche se trascritto ai sensi dell'art. 2643, n. 12-bis, c.c., non è opponibile al creditore ipotecario, perché il predetto accordo è opponibile solo se antecedentemente trascritto a norma dell'art. 2644 c.c., sia perché esso non è comunque equiparabile alla pronuncia trascritta ex art. 2651 c.c. e resa in un giudizio di accertamento dell'usucapione (in cui il creditore garantito è, peraltro, litisconsorte necessario), sia perché, in ogni caso, l'usucapione non ha effetto estintivo dell'ipoteca. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643 com. 12, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2651, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2808, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14733 del 2000 Rv. 541664-01, N. 15698 del 2012 Rv. 623790-01, N. 29325 del 2019 Rv. 655793-01, N. 32620 del 2023 Rv. 669391-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1050 del 16/01/2025 (Rv. 673656-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

C. (D'AGOSTO ANDREA) contro C. (SCHINO VITTORIO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 16/03/2023

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Amministratore cessato dalla carica - Potere di sottoscrivere la procura al difensore per il precetto - Sussistenza - Fondamento.

079197 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

Salva una diversa volontà dell'assemblea condominiale, l'amministratore, dopo la cessazione dalla carica e fino a quando non viene ritualmente sostituito, non perde i poteri attribuitigli dalla legge, tra i quali quello di sottoscrivere la procura al difensore per la redazione di un precetto, trattandosi di un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ma meramente conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 7699 del 2019 Rv. 653379-01

Sez. 3, Ordinanza n. 1042 del 16/01/2025 (Rv. 673655-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (CALOGERO ARMANDO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOLA, 18/10/2022

079052 ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - IN GENERE Conclusione della procedura esecutiva mediante distribuzione del ricavato - Conseguenze sulle opposizioni agli atti esecutivi pendenti - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Difformi: N. 15761 del 2014 Rv. 631879-01

Massime precedenti Vedi: N. 20924 del 2017 Rv. 645478-01, N. 32146 del 2023 Rv. 669574-02, N. 21860 del 2024 Rv. 672050-01

14. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. L, Ordinanza n. 614 del 10/01/2025 (Rv. 673440-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: ORIO ATTILIO FRANCO. Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO.

S. (MATARAZZO ALBA) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 27/08/2018

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità - Art. 11 l. n. 222 del 1984 - Presentazione di nuova

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domanda amministrativa in pendenza dell'iter amministrativo per una precedente domanda o di ricorso giudiziario - Esclusione - Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. proposto dopo la chiusura della fase amministrativa su una prima domanda e a seguito della presentazione di nuova istanza amministrativa - Improponibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, l'art. 11 della l. n. 222 del 1984 preclude la presentazione di un'ulteriore domanda amministrativa per la stessa prestazione finché non si è esaurito l'iter della precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza che va esclusa l'improponibilità del ricorso per ATP ex art. 445-bis c.p.c. depositato avverso l'esito di una prima istanza amministrativa e dopo la presentazione di una nuova domanda all'Inps per la medesima prestazione, in quanto la norma non impedisce iniziative giudiziarie a tutela dell'assistito ed è volta unicamente a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20664 del 2011 Rv. 619186-01

Sez. 1, Ordinanza n. 825 del 13/01/2025 (Rv. 673650-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro F. (PATERA DONATO)

Rigetta, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 29/05/2019

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Procedimenti speciali - Sequestro conservativo - Liquidazione separata per la fase esecutiva - Esclusione - Ragioni.

081251 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere.

Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.


Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 679, Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11345 del 1992 Rv. 478989-01, N. 15814 del 2008 Rv. 604085-01

GENNAIO 2025

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, Sentenza n. 382 del 08/01/2025 (Rv. 673605-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

L. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 12/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Controllo dei presupposti di legittimità - Oneri probatori - Riparto - Conseguenze.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 20 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 33, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2023 Rv. 666997-01, N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896-01

Sez. 1, Sentenza n. 370 del 08/01/2025 (in corso di massimazione)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

H. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE TORINO, 04/11/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Presupposti - Differenze - Valutazione del giudice - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, la valutazione cui è tenuto il giudice della convalida varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all'amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

completare un'identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, che si appuntava sul mero dato cronologico del momento di attivazione dell'amministrazione rispetto all'udienza di convalida, senza affrontare la qualità dell'impiego del tempo e delle difficoltà da risolvere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8578 del 2023 Rv. 667468-01, N. 2826 del 2023 Rv. 666896-01

Sez. U, Sentenza n. 935 del 15/01/2025 (Rv. 673420-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M.* **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H. (SCATTONI LUCIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - Valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - Limiti.

Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 18621 del 2021 Rv. 661651-01, N. 23050 del 2024 Rv. 672281-01, N. 36996 del 2022 Rv. 666252-01

Sez. 1, Ordinanza n. 1323 del 20/01/2025 (Rv. 673592-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

M. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 31/08/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rito camerale sui generis - Fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - Revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - Decisione c.d. "a sorpresa" - Lesione del contraddittorio.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17717 del 2018 Rv. 649521 - 05

Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025 (Rv. 673594-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)

G. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 12/09/2022

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 20 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30181 del 2023 Rv. 669292-01, N. 30166 del 2023 Rv. 669187-01